

N. 03/2012 Reg.Gen. Ass. N. 8/2012 Reg. Sent. Ass.

N. 14655/06 Not.Reato



REPUBBLICA ITALIANA

in nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BRESCIA

Sezione Unica Penale

Composta dai signori:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| - dr. Enrico FISCHETTI | Presidente rel |
| - dr. Daniela GENALIZZI | Consigliere |
| - Flaviana CREMONI | Giudice Pop. |
| - ELVIRA ONGARI | Giudice Pop. |
| - <u>Davide NIGRELLI</u> | Giudice Pop. |
| - Anna CONTI | Giudice Pop. |
| - Luigia DEGERI | Giudice Pop. |
| - Giuseppina DE PALMA | Giudice Pop. |
| - Alessio TRONCATTI | Giudice Pop.. |

ha pronunciato la seguente:

s e n t e n z a

nella causa penale trattata con il rito camerale

c o n t r o

MONELLA ANTONIO, nato a San Pietro Mosezzo il 31.10.1959, Residente ad ArzagoD'Adda (BG), elett. dom. presso lo studio dell'avw. Enrico Mastropietro in Bergamo difeso dall'avvocato Enrico Mastropietro e avv.to Andrea PEZZOTTA, entrambi del foro di Bergamo

LIBERO PRESENTE



I M P U T A T O

Del delitto p. e p. dall'art. 575 c.p. perché, nella notte tra il 5 ed il 6 settembre 2006, dopo avere subito un tentativo di furto all'interno della propria abitazione sita in Arzago d'Adda, Via Verga, n. 16 da parte di un soggetto ivi introdottosi a scopo di furto, esplodeva dalla propria camera da letto due colpi di fucile a canne sovrapposte calibro 12 marca Beretta - regolarmente detenuto -, in direzione della propria autovettura

SENTENZA

in data 29 GIUGNO 2012

Depositata in cancelleria

24 SET. 2012IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonina PELLICANO'Li, _____
Avviso ex a.15 l.c./Reg. Esec. CPPLi, _____
avviso di cui aa.128-548 ll c. CPPLi, _____
Estratto contumacia a.548 CPPLi, 21/02/2013
Alla Corte Suprema di Cassazione
Art. 15, 1a e 2a Rep. -Li, 25-02-2014
~~PASSATO IN GIUDIZIO~~Li, 8 AGO. 2014
data restituzione attiLi, 17 APR. 2014
fatto sched. a e con. elett. Li, _____
fatta parcellaN. _____ Mod.3 SG
Uff. Riscossioni ex Camp. PenaleLi, 26-02-2014 PH BG
fatto estratto esecuzione25 MAR. 2014 Art. 27 e 160 Reg. Li, _____
restituzione Corpo di Reato

Mercedes ML tg, DD995PX in marcia, con alla guida Hoxha Ervis che usciva dal garage di pertinenza dell'abitazione e che stava portando a consumazione il furto della stessa, cagionava la morte di quest'ultimo, in quanto colpito da una rosa di pallini al torace ed all'addome, il quale decedeva a causa delle ferite riportate. Fatto commesso in Arzago d'Adda il 6.09.2006.

A P P E L L A N T E

Avverso la sentenza del **Gup Tribunale di Bergamo**, in data **13.10.2011**, che dichiarava **MONELLA Antonio** colpevole del reato ascrittogli e - riconosciute le attenuanti di cui all'art. 62 n. 2 cp, nonché le generiche circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cp, operata la riduzione per il rito - lo condannava alla pena di anni otto di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali.

Dichiarava **MONELLA Antonio** interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Condannava **MONELLA Antonio** al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, danno la cui liquidazione definitiva viene rimessa al competente Giudice civile;

Condannava altresì, **MONELLA Antonio** a corrispondere a ciascuna delle parti civili costituite la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila) a titolo di provvisoria;

Condannava infine, l'imputato a rifondere alle parti civili le spese di costituzione, rappresentanza e difesa in giudizio, equitativamente liquidate in euro 2.700,00 (duemilasettecento).

P A R T I C I V I L I

Sanije Hoxa, nata a Rrinas Librazhd (Albania) il 27.1.1957, **Ardjan Hoxha**, nata a Rrinas Librazhd (Albania) il 25.4.1980, **Rozeta Hoxha**, nata a Sanxjak Kruje (Albania) il 9.5.1981, tutti elett. dom.ti presso lo studio del difensore di fiducia aw.Marco Negretti in Lovere via S.Maria n.34.

Difensore avv.to Marco NEGRETTI del foro di Bergamo

In esito all'odierna udienza camerale;

Udita la relazione del Presidente dr. Enrico FISCHETTI;

Udita la requisitoria del S.P.G. dr. Giampaolo ZORZI che ha chiesto la conferma dell'impugnata sentenza;

Udita la difesa delle parti Civili che si riportavano alle richieste scritte;

Udita la difesa, che insisteva per l'accoglimento dei motivi di appello, la Corte osserva:

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO.

In data 06.09.2006, verso le ore 02.00, entrava in funzione il sistema di allarme sonoro dell'abitazione di MONELLA Antonio a causa di un furto in corso all'interno della sua abitazione. L'odierno imputato si alzava per effettuare un controllo e notava che nel soggiorno vi era una persona che teneva in una mano una torcia elettrica con cui lo abbagliava e nell'altra un oggetto non meglio identificato.

Il MONELLA, quasi certamente per evitare una reazione da parte dell'individuo e temendo per i propri familiari, rientrava nella camera da letto ove si trovava la moglie, chiudeva la porta che immetteva sul soggiorno, sbarrandola con un ferro di rinforzo, e imbracciava il fucile da caccia, regolarmente denunciato, riposto sotto al letto matrimoniale della coppia. Dopo aver sfilato l'arma dal fodero, egli inseriva due cartucce e si portava sul balcone che dà sul retro della casa.

Stando sul balcone, notava che una persona era intenta ad impossessarsi della sua autovettura MERCEDES ML targata DD 995 PX, riposta nel garage e regolarmente chiusa a chiave. Le chiavi dell'autovettura si trovavano in un cestino al primo piano, poi recuperato in giardino ove era stato gettato. S

Sempre dal balcone, MONELLA esplose un primo colpo di fucile, **che colpiva al petto mortalmente la persona che era alla guida, identificata per Hoxha Ervis , che si stava dirigendo verso il cancello carraio posto su via Verga.** Si portava, quindi, sull'altro balcone, che aveva la visuale su via Verga, e da questa posizione esplose un altro colpo di fucile.

Secondo i Carabinieri del RIS, sul teatro delittuoso non erano stati individuati effetti balistici riferibili all'esplosione della cartuccia Winchester (in ipotesi tale colpo avrebbe potuto essere stato esploso in alto, ad esempio, a scopo intimidatorio); non vi erano

elementi per stabilire la sequenza temporale dei due spari. In altre parole non era possibile stabilire se per primo fosse stata esplosa la munizione Bornaghi (che aveva mortalmente ferito HOXHA) e poi la munizione Winchester oppure viceversa " (così relazione tecnica di balistica, di microscopia elettronica e di ricostruzione delle traiettorie pagg. 40 e 41).

Durante l'espletamento degli accertamenti urgenti sui luoghi, si appurava che ignoti, dopo aver scavalcato il cancello d'ingresso ed aver smontato la serratura della porta d'accesso all'abitazione, si erano introdotti all'interno del vano scale e si erano portati al primo piano ove era situata la camera da letto del MONELLA e della moglie, nonché quella della figlia. Al primo piano, sul divano della sala, si notava il fucile utilizzato dal Monella per esplodere i colpi mentre i due bossoli vuoti venivano rinvenuti uno sul balcone della camera da letto e l'altro sul balcone della sala che si affacciava verso via Verga.

Ispezionando l'autovettura Mercedes ML targata DD 995 PX che era rimasta danneggiata nel cortile dell'abitazione del MONELLA, si accertava che sul parabrezza, nella parte superiore del lato guida, vi era un foro frastagliato con un diametro di circa 5 cm, mentre all'interno dell'abitacolo si notano macchie di sangue (precisamente sul volante, sul sedile anteriore lato sinistro e sulla parte plastificata della portiera lato guida ove si appoggia il braccio). Altre tracce di sostanza ematica erano, altresì, presenti lungo tutto il viale interno del cortile dell'abitazione sino al cancello carraio e sul marciapiede prospiciente al cancello.

Nella medesima nottata, verso le 2,20, SALINARI Tomor, proprietario del locale pubblico denominato "Pub Birreria 11", richiedeva l'intervento dei Carabinieri e di un'ambulanza poiché nel suo locale era entrato un soggetto albanese che aveva chiesto soccorso con urgenza. Egli, quindi, uscito nel parcheggio del locale, aveva notato che all'interno dell'autovettura AUDI A3 targata CL 982 JE, il cui conducente aveva chiesto aiuto, vi era una persona posta sul sedile posteriore. Il SALINARI aveva tentato di tranquillizzare il richiedente mentre quest'ultimo aveva cercato di accompagnare l'amico sanguinate all'interno del locale. Una volta avuta conferma dell'arrivo del personale medico, il conducente dell'Audi si era dato a precipitosa fuga verso Milano. Analoghe

dichiarazioni rendevano Patella Alessandro e Pagani Paolo Danilo.

Sul luogo, era sopraggiunto personale del 118 ed il soggetto ferito era stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Melzo (MI). La diagnosi era stata di *"ferita da arma da fuoco emitorace destro con abbondante versamento ematico intratoracico"* e, viste le gravi condizioni in cui versava l'individuo, si era provveduto a trasferirlo presso l'Ospedale Niguarda di Milano, ove il medesimo aveva cessato di vivere alle ore 10,45 successive circa a seguito delle lesioni sopra indicate.

Dal controllo allo SDI dell'autovettura AUDI A3 targata CL 982 JE, era risultato che la stessa è stata oggetto di furto in data 05.09.2006, la cui denuncia era stata presentata presso il Comando Stazione Carabinieri di Erba.

Il giorno **06.09.2006** alle ore **04.50** presso la Stazione dei Carabinieri di Caravaggio, **ARRIVABENE** Luigi, vicino di casa della famiglia **MONELLA**, rendeva sommarie informazioni testimoniali, dichiarando quanto segue: "verso le ore 02.00 odierne mentre mi trovavo all'interno della mia abitazione sita ad Arzago d'Adda (BG) Via Verga nr. 12, improvvisamente venivo svegliato da un botto come se fosse stato esploso un petardo e contestualmente sentivo anche un allarme, quindi mi alzavo recandomi in cucina. Subito dopo udivo un secondo botto il quale a differenza del primo riuscivo a capire che era stato sparato un colpo d'arma da fuoco e immediatamente aprivo la portafinestra e mi portavo sulla terrazza notando un'autovettura marca SEAT modello molto probabilmente LEON di colore nero, la quale ad una velocità molto lenta e a fari spenti mi passava davanti alla terrazza dirigendosi verso l'uscita di via Verga con direzione Rivoltana. Preciso che all'interno della predetta autovettura sono riuscito a notare sicuramente una persona la quale si trovava al lato guida e non sono in grado di riferire se all'interno della stessa vi fossero altre persone. Infine notavo il sig. **MONELLA** Antonio il quale si trovava nel cortile della sua proprietà; al che uscivo dalla mia abitazione e mi portavo presso quella del sig. **MONELLA** per capire cosa fosse accaduto". ↗

Alle successive ore **05.01**, anche **PISONI** Palmira, madre dell'odierno imputato, rendeva sommarie informazioni testimoniali, riferendo quanto segue: "abito con mio figlio



MONELLA Antonio al piano terra della villetta di sua proprietà. Questa notte verso le ore 02.00, nel mentre ero a letto, venivo svegliata dall'allarme sonoro della nostra abitazione e subito dopo da un forte rumore che proveniva dal muro interno adiacente al garage e contemporaneamente udivo uno sparo provenire da dietro la casa. Mi alzavo e uscivo fuori di casa e nel mentre nel buio vedevo due giovani che correvano verso il cancello carraio e lo scavalcavano dandosi alla fuga. I due giovani riesco a descriverli entrambi alti circa mt 1.70, corporatura magra, vestivano tutto di scuro e non ho visto altro, non credo indossassero cappellini o altro. Non riesco a dare altri particolari. Dopo aver scavalcato il cancello si dirigevano verso destra ove presumo avessero qualche autovettura, ma io non l'ho vista. Non ricordo di aver sentito il secondo colpo d'arma da fuoco. Non riesco a ricordare altro in quanto sono andata in agitazione ed ero fortemente spaventata e non riuscivo a capire cosa stesse succedendo".

SR
Successivamente, alle ore **05.19** veniva escussa a sommarie informazioni testimoniali **MANZONI Egle**, moglie di **MONELLA Antonio**, la quale dichiarava: "Verso le ore 02.00 odierne mentre mi trovavo all'interno della camera da letto della mia abitazione sita ad Arzago d'Adda (BG) Via Verga nr. 16, improvvisamente venivo svegliata dal suono dell'allarme. Al che mio marito **MONELLA Antonio** si è alzato ed **io lo seguivo a circa un metro di distanza dietro a lui**, mentre lui stava aprendo la porta della camera da letto notavo che dal soggiorno una luce illuminava il volto di mio marito. Immediatamente abbiamo indietreggiato chiudendo la porta della camera da letto e mio marito prendeva un fucile da caccia che custodiva sotto il letto, ha aperto la persiana della porta finestra che dà sul balcone e ci siamo affacciati notando che qualcuno dal garage stava uscendo la nostra autovettura **MERCEDES ML**. Notando ciò mio marito ha sparato un colpo d'arma da fuoco ma trovandomi alle sue spalle non ho visto la direzione del colpo. Successivamente siamo rientrati in casa e mio marito usciva sul balcone che affaccia sulla via Verga sparando un secondo colpo d'arma da fuoco e faceva rientro in casa. A questo punto ricordo che è sceso mio figlio Alberto che si trovava all'interno della sua camera da letto posta al piano superiore e chiamava i Carabinieri. Preciso che non sono in grado di descrivere alcuna persona in quanto non ho

visto nessuno, inoltre mi ricordo di aver udito un forte rumore provenire sul retro dell'abitazione ove si trovava l'autovettura in quanto la stessa è terminata contro una vasca in pietra rompendola completamente. Infine in poco tempo sono giunti presso l'abitazione alcuni vicini che erano stati svegliati dal rumore provocato".

Il giorno **06.09.2006** alle ore **05.56**, presso la Stazione dei Carabinieri di Caravaggio, **MONELLA Antonio** sporgeva denuncia, dichiarando quanto segue: " Sono coniugato e vivo in una villetta singola in Arzago d'Adda, Via Verga n. 16, con mia moglie, mio figlio Alberto di anni 18, mia figlia Angelica di anni 5 e mia madre di anni 75. Questa notte verso le ore 02.00, nel mentre ero a letto al primo piano, venivo svegliato dalla sirena dell'antifurto. Mi alzavo per verificare cosa stesse succedendo e uscivo dalla mia camera da letto al buio mi trovavo davanti un individuo che mi puntava con la mano destra una pila in faccia mentre nella mano sinistra teneva qualcosa (come un grosso oggetto contundente, non riesco a descriverlo meglio). Trovandomi davanti a questa persona mi spaventavo e subito tornavo indietro, chiudendo la porta e sbarrandola con un ferro di rinforzo posto proprio dietro la porta. Contemporaneamente si svegliava mia moglie la quale si spaventava e realizzavo che nella camera di fronte alla nostra vi era Angelica che dormiva e che quindi era protetta dalla porta che avevo chiuso. Nella circostanza mi rendevo conto che al piano di sopra vi era mio figlio Alberto che dormiva e che nella sua camera vi è la rastrelliera ove custodisco chiuse a chiavi le mie armi, tre fucili da caccia di cui uno non funzionante, una carabina ad aria compressa ed una pistola. Quindi preso dalla paura che i ladri potessero utilizzare le armi o ancora peggio che potessero fare del male a mio figlio, mi ricordavo che avevo nascosto sotto il letto un altro fucile sovrapposto regolarmente chiuso nella sua custodia e delle cartucce che erano sempre nascoste sotto il letto. Quindi lo prendevo e lo caricavo con due cartucce da caccia con l'intenzione di portarmi sul balcone e sparare qualche colpo per mettere in fuga i ladri. Una volta sul balcone della mia camera da letto, vedevo che un altro ladro stava facendo retromarcia dal mio garage a bordo della mia autovettura Mercedes Mi targata DD 995 PX. A quel punto nel mentre mi affacciavo al balcone con in braccio il fucile, improvvisamente mi partiva un colpo in direzione della mia autovettura



colpendola sulla parte alta del parabrezza anteriore. Voglio subito precisare che non era mia intenzione colpire nessuno in quanto dall'auto, che nel frattempo era ripartita in avanti, scendeva un altro individuo che di corsa si dileguava verso il cancello carraio. **Non riesco a spiegarmi come sia potuto accadere che mi partisse un colpo.** Successivamente mi portavo sul balcone sempre del primo piano che si affaccia verso la strada e sempre nell'intento di mettere in fuga i ladri esplodevo un secondo colpo in aria. Voglio mettere in evidenza che se era mia intenzione colpire il ladro, avrei avuto tutto il tempo di farlo visto che nel momento che è sceso dalla mia autovettura e si dileguava verso il cancello, lo stesso ha percorso un tratto di circa 10 mt ove io l'avrei avuto a tiro. Nel mentre esplodevo in aria il secondo colpo vedevo partire dalla via Verga, l'autovettura utilitaria di colore scuro, forse una Seat Leon, con a bordo almeno due persone che a fari spenti si dileguava verso l'uscita del paese. Subito ritornavo in camera da letto per tranquillizzare mia moglie e nel frattempo scendeva mio figlio dal piano superiore il quale non si era reso conto di quanto era accaduto. Quindi gli dicevo di chiamare i Carabinieri. Successivamente scendevo al piano terra per verificare le condizioni di salute di mia madre e successivamente mi portavo all'esterno nei pressi dell'autovettura che aveva terminato la sua corsa contro il muretto di recinzione e mi rendevo conto di averla colpita sul parabrezza e che la stessa presentava macchie di sangue sul volante e sulla portiera lato guida, **quindi mi rendevo conto di averla combinata grossa.** Voglio precisare che l'autovettura mi è stata consegnata nuova il 25.08.06. Voglio ribadire che non era assolutamente mia intenzione ferire il ladro. Il giovane che mi sono trovato in casa che mi puntava la pila lo posso descrivere nel seguente modo: alto circa 1,80, corporatura snella, ha detto qualcosa non in italiano a me incomprensibile, non ho visto la carnagione, né tantomeno come era vestito, mentre il secondo quello a bordo della mia autovettura ho visto che vestiva di scuro, non sono in grado di riferire altri particolari. A seguito di quanto sopra la mia autovettura ha riportato i seguenti danni: rottura parabrezza, rottura mascherina e paraurti anteriore con rientranza delle parti, inoltre veniva rotta una vasca lavatoio in graniglia di marmo. Non sono in grado di quantificare i danni subiti e, a dire il vero, adesso non mi interessano.



Voglio aggiungere che gli ignoti per introdursi nella mia abitazione hanno scavalcato il cancello d'ingresso, hanno smontato la serratura della porta d'ingresso, mentre il garage è stato aperto dall'interno e l'autovettura veniva avviata mediante le chiavi che erano state prelevate dalla mia abitazione, sebbene era chiusa con antifurto inserito"

Il giorno **06.09.2006**, alle ore **11.02** presso la Stazione dei Carabinieri di Caravaggio, **MONELLA Antonio** rendeva, poi, **spontanee dichiarazioni**, dichiarando quanto segue:

"Nella decorsa nottata, verso le ore 02.00 circa, mentre ero a letto unitamente alla mia consorte MANZONI Egie, venivamo svegliati poiché entrava in funzione la sirena dell'antifurto. Alzatommi per verificare cosa stesse succedendo e uscito dalla mia camera da letto senza accendere la luce, giunto in soggiorno mi trovavo davanti un individuo che mi puntava con la mano destra una pila in faccia mentre nella mano sinistra teneva qualcosa (come un grosso oggetto contundente non intuendo di cosa si trattasse). Notando tale soggetto mi intimorivo tornando immediatamente indietro, per cui chiudevo la porta del reparto notte, sbarrandola con un ferro di rinforzo posto proprio dietro la porta. Contemporaneamente si svegliava anche mia moglie la quale si spaventava ed inoltre nella camera di fronte alla nostra dormiva mia figlia Angelica che era protetta dalla porta di accesso al vano notte che avevo chiuso alla vista dell'ignota persona. Nella circostanza mi rendevo conto che nella mansarda al piano superiore dormiva mio figlio Alberto e che nella sua camera, precisamente nel mobile chiuso a chiave, vi erano custodite le mie armi, di cui tre fucili da caccia di cui uno non funzionante, una carabina ad aria compressa ed una pistola. Quindi preso dalla paura che i ladri potessero impossessarsi delle armi o ancora peggio che potessero fare del male a mio figlio o ai miei famigliari, ricordando che avevo nascosto sotto il mio letto matrimoniale un altro fucile da caccia sovrapposto regolarmente chiuso nella sua custodia con delle cartucce. Quindi lo prendevo e lo caricavo con due cartucce da caccia con l'intenzione di portarmi sul balcone e sparare qualche colpo per mettere in fuga i ladri. Una volta sul balcone che dà la visuale sul retro della mia dimora, vedevo che un altro individuo stava facendo retromarcia nel mio garage a bordo della mia autovettura

Mercedes ML targata DD 995 PX. In tale frangente con la foga di affacciarmi al balcone sul quale vi è dislivello tra la porta finestra della camera da letto e il terrazzo, tenendo in braccio il fucile accidentalmente mi partiva un colpo in direzione della mia autovettura che veniva colpita nella parte alta del parabrezza anteriore. Voglio subito precisare e ribadire che non era mia intenzione colpire l'ignoto individuo che era alla guida del mio veicolo in quanto dall'auto che nel frattempo era ripartita in avanti scendeva un altro individuo che di corsa si dileguava verso il cancello carraio. Non riesco a spiegarmi come sia potuto accadere che mi partisse un colpo, ma sicuramente preso dall'impeto e dal tremore per andare a vedere cosa stesse accadendo all'interno del mio cortile, molto probabilmente indossando anche le ciabatte, abbia inciampato o comunque toccato nel gradino del dislivello tra la camera da letto e il terrazzo, anche perché era mia intenzione sparare verso l'alto a scopo intimidatorio".

Alle successive ore 14.00 del 6.9.2006, MANZONI Egle rendeva ulteriori s.i.t., dichiarando quanto segue: "in data 06.09.2006 verso le ore 02.00 circa, mentre stavo dormendo udivo che era entrata in funzione la sirena intermittente del sistema di allarme. Pertanto, la sottoscritta, unitamente a mio marito MONELLA Antonio, dopo esserci svegliati di soprassalto e intimoriti, mio marito con fare guardingo e tenendo nella mano il telecomando per spegnere l'allarme, apriva la porta socchiusa che mette in comunicazione la zona notte con il soggiorno e nella circostanza veniva illuminato al volto, presumo da una pila, per cui essendo io dietro di lui mi diceva "abbiamo i ladri in casa o li abbiamo qua" facendo intuire che vi era una persona all'interno. Nell'immediatezza, mio marito chiudeva la porta dell'anticamera e la sprangava dall'interno, dopodiché per spaventare i malfattori, prendeva il fucile riposto nell'apposito fodero, posto sotto il letto matrimoniale, ed una volta estratto, prelevava una cartuccia da una scatola contenente altre cartucce sempre sotto il letto e pertanto lo caricava inserendo una cartuccia. Dopodiché apriva il battente dell'anta che dà sul balcone con visuale all'interno del cortile e in tale frangente, attraverso l'anta aperta vedevo che la nostra autovettura MERCEDES ML stava uscendo in



retromarcia dal garage posto sul lato sinistro nel complesso abitativo e mio marito mi diceva "stanno prendendo la macchina ", per cui non ricordo se prima o dopo lo sparo il veicolo veniva avanti piano piano andando a sbattere contro una vasca di pietra posta sotto il balcone, ove si trovava mio marito. Dopo tale fatto, mio marito in stato di agitazione, tenendo sempre il fucile nelle mani si recava sul balcone posto sulla via Verga, dopodiché rientrava e mi diceva dove erano le cartucce le quali erano state riposte sul mobiletto del soggiorno ma che forse dalla fretta di mio marito erano cadute sul pavimento. Inoltre giungeva mio figlio MONELLA Alberto che dormiva nella mansarda ove sono custodite le altre armi, nonché insieme richiedevamo intervento all'utenza 112 dei Carabinieri di Treviglio. In attesa che arrivassero i Carabinieri, io rimanevo nella stanza di mia figlia infante, attigua alla camera da letto, mentre mio marito e mio figlio scendevano al piano terra per verificare quanto accaduto e successivamente scendevo anch'io, accertando che ignoti avevano forzato la serratura della porta d'ingresso principale, posta sotto il porticato, mentre il veicolo era stato abbandonato sempre all'interno del cortile e precisamente contro la siepe dall'ignota persona che si era data alla fuga scavalcando il cancello di entrata. Inoltre, notavo che sul vialetto vi erano delle macchie di sangue, presumo lasciate dall'ignota persona".

Ad espressa domanda, la donna rispondeva: "durante i fatti ho sentito solamente l'esplosione di un colpo partito dal fucile di mio marito che era sul balcone del retro della casa. Ho udito solamente uno sparo ed inoltre mio marito prendeva solamente una cartuccia e poi non sono in grado di riferire se abbia preso altre cartucce. I bossoli delle cartucce sono stati rinvenuti dai Carabinieri durante il sopralluogo unitamente a mio marito. Il fucile era stato preso da mio marito **solamente per spaventare i malfattori e durante la concitazione e la paura, presumo fosse partito accidentalmente il colpo**".

Il medesimo giorno, 6.9.2006, alle successive ore 15.10, anche **PISONI Palmira** veniva ulteriormente escussa a s.i.t., dichiarando quanto segue: "in data 06.09.2006 verso le ore 02.00 circa, mentre ero a letto, udivo un forte rumore seguito da uno sparo, proveniente dal cortile interno ove abito, unitamente a mio figlio MONELLA Antonio e mia nuora



MANZONI Egle. A seguito di ciò, mi alzavo ed aprivo leggermente le griglie, vedendo che dal cortile interno due soggetti di corsa si dirigevano verso il cancello di uscita, scavalcando il medesimo che dà accesso sulla via Verga di Arzago D'Adda, intuendo che era successo qualcosa. Poco dopo scendeva mio figlio MONELLA Antonio, il quale mi riferiva che c'erano i ladri in casa e che stavano portando via la macchina che era in garage. Per quanto possa ricordare i due soggetti erano vestiti di scuro, altezza circa 1,70. Tengo a precisare che il mio appartamento è situato al piano terra ed inoltre dopo i fatti ho notato che vicino alla macchina di mio figlio e sul vialetto interno al cortile vi erano delle macchie di sangue". Ad espressa domanda, la donna riferiva: "ho udito solamente uno sparo, come anche riferitomi da mio figlio".

Il giorno successivo, 7.9.2006, ore 16,30, MONELLA Antonio si sottoponeva ad interrogatorio, nel quale dichiarava quanto segue: " Verso le due di notte io e mia moglie siamo stati svegliati dalla 'sirena dell'antifurto dell'abitazione e mi sono alzato per verificare cosa stesse accadendo. Aperta la porta della camera mi sono trovato dinanzi un uomo che mi puntava una torcia in viso ed a bassa voce ha pronunciato delle parole che non ho compreso. Il tutto è durato pochi secondi e non ho avuto modo di scorgere il viso dell'uomo. Questi aveva la torcia nella mano destra e un oggetto che non ho identificato nella mano sinistra. L'uomo era immediatamente fuori dalla camera da letto, in soggiorno. Subito ho richiuso la porta e con mia moglie ci siamo detti di avere i ladri in casa. Ho anche tirato giù una sbarra di ferro che blocca l'apertura della zona notte. A questo punto ci siamo sentiti al sicuro insieme con la bambina che dorme nella zona notte. Mi sono però reso conto che mio figlio dorme in mansarda. Ho quindi ricordato di avere un fucile sotto il letto e ho pensato di prenderlo con l'intenzione di sparare dei colpi in aria per spaventare i ladri affacciandomi al balcone. Nella concitazione del momento e preso dalla paura ho pensato a questa soluzione e non invece a tornare nella zona giorno armato di fucile per intervenire eventualmente a difesa di mio figlio. Ho quindi preso il fucile da sotto il letto. Ho preso la scatola di cartucce che si trovava anch'essa sotto il letto quindi ho inserito entrambe le cartucce. La finestra era chiusa da persiane e zanzariera. Il fucile lo tenevo con la mano destra mentre aprivo

persiana e zanzariera e serramento. **Lo tenevo puntato verso il basso.** Ho fatto tutto io perchè nel frattempo mia moglie è corsa dalla bambina. Sono, quindi, uscito sul balcone che potrà avere la larghezza di un metro più o meno. Ero ancora quasi sulla soglia quando ho scorto la mia autovettura che lentamente usciva dal box. **Ho, quindi, fatto per uscire e accidentalmente è partito un colpo verso il basso.** In tutto questo tempo ho sempre tenuto in mano il fucile. Preciso che prima ho visto l'autovettura **poi, quando ero già sul balcone,** ma non ancora affacciato alla ringhiera, è partito il colpo. Non ricordo assolutamente il momento in cui è partito il colpo. **Forse sono inciampato perché c'è un gradino fra la soglia ed il balcone, ma non ricordo.** Io sono cacciatore da 20 anni e sicuramente un errore c'è stato se un colpo è partito accidentalmente, ma non so dire se perché sono uscito di traverso dato lo spazio ridotto, se perché sono inciampato o per qualche altro motivo. Dopo che è partito il colpo mi sono affacciato alla ringhiera e ho visto la macchina che, avendo smesso la retromarcia, veniva in avanti verso la casa andando a colpire una vasca lavatoio che si trova sul retro della casa. L'autovettura ha continuato la marcia e si è fermata alcuni metri più avanti contro la siepe ove è rimasta accesa. A questo punto ho visto l'uomo che scendeva dall'auto, passava dietro la mia autovettura e si dirigeva verso il cancello carraio. Non posso dire se fosse la stessa persona che avevo sorpreso in casa anche perché era buio. Posso dire che era vestito di scuro e camminava a passo veloce non sembrava ferito. Comunque non avrebbe potuto correre dato anche lo spazio ristretto. Voglio precisare che se avessi voluto colpirlo in questo momento avrei potuto farlo agevolmente dato che era completamente scoperto ed a tiro. Dopo che il colpo è partito sono rimasto paralizzato dalla paura e dallo stupore. Mia moglie era sempre con la bambina, non mi ricordo che sia stata presente sul balcone della camera da letto. Comunque la mia preoccupazione principale era sempre per mio figlio ed anche perché al piano di sopra io custodisco altre armi. Subito mi sono reso conto di aver colpito la macchina ma non che l'uomo fosse rimasto ferito. In questa fase ho visto soltanto una persona. Sempre tenendo in mano il fucile mi sono portato sul balcone che dà sul davanti della casa, ho aperto l'infisso, la persiana e zanzariera ed uscivo sul balcone. Subito ho visto una macchina ferma e una persona che saliva dal lato

passaggero. Penso non si trattasse della stessa persona che era scesa dal Mercedes anche perché le tracce di sangue sono state rinvenute dal lato guida ed anche perché mia madre ha dichiarato di aver visto due persone scavalcare il cancello. Mentre ero sul balcone ho esploso un altro colpo in aria per metterli in fuga. **Avevo visto che erano già in procinto di andarsene ma ho sparato per allertare e comunque non so bene perché l'ho fatto.** Dopo aver sparato il secondo colpo è arrivato mio figlio al che ho capito che non aveva avuto problemi. **Non mi ricordo di aver visto mia moglie** né sul balcone della camera da letto né sul balcone della sala. Prendo atto che mia moglie ha dichiarato di essere stata presente nel momento in cui dal balcone della camera da letto partiva il colpo accidentale ma non so spiegare il motivo di tali diverse versioni perché non mi ricordo. Comunque non posso escludere con certezza che mia moglie sia stata effettivamente presente insieme con me. Quasi contemporaneamente al colpo sparato in aria la macchina partiva e si allontanava a fari spenti. Non so specificare il tipo di autovettura, forse si trattava di una Seat Leon. Insieme con mio figlio sono rientrato in casa. Preciso che mio figlio non mi ha visto sparare il secondo colpo in aria. Quando siamo rientrati gli ho detto di chiamare i Carabinieri e lui l'ha fatto. I Carabinieri sono arrivati dopo circa 5-10 minuti. Nell'attesa sono sceso in cortile, forse insieme con me o comunque poco più tardi sono scesi anche mio figlio e mia moglie. Abbiamo verificato che la maniglia della porta d'ingresso era stata smontata e che la serratura era rotta. Mi sono portato sul retro, ho spento la mia macchina ed ho tolto le chiavi. Abbiamo visto le macchie di sangue. Non so nulla di quando sono state lavate le macchie di sangue perché io ero in caserma. Tornando al momento in cui è esploso il colpo accidentale, posso dire che **la mia autovettura che avanzava in retromarcia era bene illuminata da un faro di mia proprietà che illumina tutto il cortile.** Ribadisco nella maniera più assoluta che non è mai stata mia intenzione colpire né l'autovettura né chiunque. Nemmeno per un attimo ho avuto il pensiero per la mia autovettura in quanto è assicurata. Ribadisco che la mia unica preoccupazione era per mio figlio. Voglio precisare che le chiavi della Mercedes erano custodite in un cestino che si trovava in sala proprio vicino al punto ove sorprendevo il ladro, ma ovviamente non so dire quando siano state prese. Prendo atto



che il Maresciallo mi fa presente che una cartuccia è stata rinvenuta sul balcone della camera da letto ed una sul balcone della sala e che in camera da letto avevo anche una pistola. **Posso riferire che d'istinto, essendo cacciatore, ho aperto il fucile dopo ciascuno sparo. Non ricordo di averlo caricato due volte.** Per quanto riguarda la pistola posso dire che non l'ho mai utilizzata mentre il fucile, essendo cacciatore, mi risulta arma familiare".

Il giorno **07.09.2006**, alle ore **18.00** la Procura di Bergamo assumeva informazioni da **MANZONI Egle**, quale persona informata sui fatti, la quale riferiva: "nella nottata tra il 5 ed il 6 settembre 2006 sono stata svegliata dalla sirena dell'antifurto. Nello stesso tempo si è svegliato anche mio marito il quale si è subito alzato ed io l'ho seguito verso la sala. Ha aperto la porta e io ho visto il suo viso illuminato da una luce; non ho fatto in tempo a vedere nessuno perché abbiamo indietreggiato, mio marito ha chiuso la porta ed io ho abbassato la sbarra che protegge la zona notte. Immediatamente ci siamo preoccupati per nostro figlio Alberto che dorme al piano di sopra. Mio marito nella concitazione, agitato, ha detto: "prendo il fucile e sparo in aria"; io gridavo "no non prenderlo", ma lui senza dire altro ha preso il fucile da sotto il letto ove è custodito da circa 10 anni, ha preso poi anche le cartucce anch'esse custodite in una scatola sotto il letto, ha tolto il fucile dal fodero, lo ha caricato ma non so dire con quante cartucce. So soltanto che in una mano teneva il fucile e nell'altra nulla. Era in mutaude e maglietta. Si è diretto verso la porta finestra, con una mano teneva il fucile e con l'altra apriva l'infisso, la zanzariera e successivamente l'imposta, io mi trovavo dietro di lui e non sono uscita sul balcone. Mentre era ancora sulla soglia mio marito ha urlato "stanno prendendo la macchina " io dalla mia posizione ho potuto vedere soltanto i fari. Subito dopo che mio marito ha pronunciato questa frase ho udito uno sparo e subito dopo un boato. Mio marito per quello che mi ricordo è rimasto sempre sulla soglia e non si è mai affacciato alla ringhiera. Ricordo che è subito rientrato e ha detto che andava sul balcone sul davanti della casa sempre con il fucile in mano. Non mi ricordo se mio figlio era già sceso o è arrivato successivamente. Ho soltanto udito mio marito che gli diceva di chiamare i Carabinieri. Io non ho più seguito mio marito ma sono rimasta nella camera da letto ove nel

08

frattempo era arrivata la mia bambina e si era nascosta sotto le coperte del mio letto. Ho visto mio marito rientrare dal balcone della sala che diceva a mio figlio di chiamare i Carabinieri. Sia io che mio figlio abbiamo parlato con i Carabinieri. Ho sentito soltanto un colpo di arma da fuoco in tutto il tempo. Mi sono preoccupata di prendere la bambina, mi sono affacciata al balcone della sala e non ho visto nessuno. Solo dopo qualche attimo ho visto il signor ARRIVABENE affacciato al suo balcone. Sono scesa in cortile ed ho visto la macchina danneggiata e sporca di sangue. Non sono in grado di riferire con certezza le parole dette da mio marito mentre aspettavamo i Carabinieri ma credo di ricordare mio marito che una volta visti i danni al parabrezza della macchina e le macchie di sangue abbia esclamato "guarda cosa ho combinato - l'ho fatta grossa ". Insieme a noi c'erano anche mio figlio, mia suocera e diversi vicini, io continuavo a dire "Antonio cosa abbiamo fatto" e cercavo di tranquillizzarlo. Mia suocera nel frattempo diceva di aver visto due persone che scavalcavano il cancello, mentre mio figlio parlava con i vicini nei pressi del cancello in quanto era chiuso. Poi sono arrivati i Carabinieri dopo circa 5-10 minuti dalla chiamata. Ribadisco che dopo esserci svegliati ed esserci resi conto che avevamo una persona in casa, sono stata io ad abbassare la sbarra che divide la zona notte dalla zona giorno mentre mio marito chiudeva la porta. Ribadisco di aver visto mio marito mentre caricava il fucile in camera da letto. Ho visto che la scatola delle cartucce non era piena. Posso dire che mio marito ha tenuto per tutto il tempo il fucile, con le canne verso il pavimento anche perché sulla soglia della porta finestra lo spazio era ridotto a causa del fatto che l'imposta non rimaneva tutta in apertura. Ricordo infatti che mio marito aveva difficoltà ad uscire. Preciso che mentre eravamo in camera da letto e mio marito prendeva e caricava il fucile eravamo a luce spenta e così siamo rimasti per tutto il tempo. Non c'era buio ma penombra perché in anticamera abbiamo una luce notturna accesa. Sicuramente il fucile non è mai caduto dalle mani di mio marito. Posso ribadire che sicuramente lui ha avuto difficoltà ad uscire sul balcone. Ricordo che mio marito era a cavallo della soglia che tentava di uscire quando è partito il colpo. Non so dire se il fucile ha sbattuto da qualche parte. Voglio precisare che mio marito ha avuto difficoltà ad uscire perché l'imposta di legno non è rimasta ferma al muro dopo essere



stata aperta, ma è tornata indietro e mio marito l'ha fermata con il gomito destro. Proprio in quell'istante sentivo partire il colpo. Prendo atto che nel verbale di s.i.t. rese ai Carabinieri ho dichiarato di aver visto il Mercedes uscire in retromarcia ma ora ricordo meglio di aver visto soltanto i fari perché ero alle spalle di mio marito. Escludo che mio marito abbia potuto non accorgersi della mia presenza, in quanto io ero a circa un metro da lui. Non ricordo cosa abbia detto subito dopo il colpo mio marito, se non che andava sul balcone davanti. Il fatto che il colpo sia partito accidentalmente l'ho appreso da mio marito soltanto quando lui è tornato a casa dopo aver fatto denuncia ai Carabinieri. Sono ancora convinta che mio marito volesse sparare in aria. Penso però che nel momento in cui ha visto la macchina abbia potuto sparare nel tentativo di fermare la marcia del Mercedes; questa è comunque la mia opinione".

L'8.09.2006, alle ore 15.30, anche MONELLA Alberto veniva sentito quale persona informata sui fatti e riferiva: "la sera del 6 settembre sono arrivato a casa verso mezzanotte e mezza mi sono messo a guardare la televisione poi verso l'una e mezza sono andato a letto. Poi verso le due mi sono svegliato per l'allarme e poi appena dopo per lo sparo. Poi ne ho sentito un secondo e ho visto mio padre sul balcone. Mi ha detto di chiamare i Carabinieri a questo punto ho passato il telefono a mia madre probabilmente perché non mi credevano. Siamo poi scesi in giardino e sul retro abbiamo notato un'autovettura ferma contro la siepe ed il lavabo che era rotto nonché delle macchie di sangue per terra. Non ricordo però chi le ha viste per primo. Non ricordo che cosa si dicesse nel frangente, eravamo tutti agitati. Da casa non hanno rubato nulla, solo le chiavi dell'autovettura. Ricordo che il signor ARRIVABENI quando è arrivato ha detto che ha visto un'autovettura, una Seat Leon nera che si allontanava a fari spenti e piano piano. Mio padre quando siamo scesi ha detto "**osti mi stavano rubando l'auto**" poi abbiamo discusso sul numero nel quale fossero a compiere il furto. Abbiamo commentato il numero di persone e il fatto che stavano rubando la macchina. Non ho chiesto il perché mio padre avesse sparato. Non ricordo cosa mio padre ha detto quando siamo scesi giù e ha visto il sangue. Quando è tornato dalla caserma dopo esser stato sentito dai Carabinieri ha detto che il colpo era partito accidentalmente e che la seconda

AP

volta ha sparato per spaventarli".

Alle successive ore 16.45, la Procura ascoltava nuovamente ARRIVABENE Luigi, il quale, dopo aver confermato integralmente il contenuto del verbale di sommarie informazioni testimoniali del 06.09.2006, aggiungeva quanto segue: "preciso che mi sono svegliato appena ho sentito suonare l'allarme del mio vicino di casa. Poco dopo ho sentito anche un botto, come un colpo di arma da fuoco. Dopo un minuto circa ho udito un secondo sparo e appena dopo è suonato anche l'allarme della casa vicino. Preciso che mi sono affacciato sul terrazzo che dà sulla stessa strada ove affaccia la terrazza della sala o comunque della zona giorno della casa del signor MONELLA appena dopo aver udito il secondo sparo. Quando mi sono affacciato non c'era più nessuno sul terrazzo del signor MONELLA. Sono assolutamente certo che l'autovettura che ho notato era di marca spagnola certamente Seat non so però se una Leon oppure una Ibiza. Comunque era l'unica autovettura nella zona. Sono sceso nel giardino e poi sono andato dai MONELLA. Il signor MONELLA era già nel suo cortile con la moglie ed il figlio. Un paio di minuti dopo che ho visto l'auto mi sono recato dai MONELLA. Il Signor MONELLA aveva ancora in mano il fucile. Ha commentato: "porco cane mi sono entrati i ladri in casa ". Il MONELLA era sul lato lungo della casa. Non ho visto il MONELLA vicino alla sua automobile. MONELLA mi ha fatto notare le macchie di sangue che erano per terra. Mi ha riferito nella circostanza **"mi sa che l'ho ferito"**. Il MONELLA nel riferire l'episodio mi ha detto che ha sparato con l'intenzione di farli scappare. **Ha detto che aveva visto i ladri che stavano asportandogli l'autovettura e lui ha sparato per farli scappare.** Mi ha detto inoltre che non sapeva che gli stessi avessero preso le chiavi dell'autovettura. Ha anche riferito, guardando le macchie di sangue, che aveva ferito qualcuno. Il MONELLA mi ha riferito tutte queste circostanze con agitazione. La moglie nel mentre teneva in braccio la bambina piccola senza profferire parola. Il MONELLA non ha mai riferito nulla relativamente alla macchina. Anzi mentre il carro attrezzi stava rimorchiando l'autovettura io gli ho fatto rilevare il danno che aveva subito e lui con movimento della mano mi ha fatto capire che dell'autovettura non gli interessava nulla tanto era assicurato. Il MONELLA ha riferito che era uscito per sparare

dei colpi per far scappare i delinquenti poi è partito un colpo e ha detto "mi sa che l'ho ferito".

Lo stesso giorno, alle ore 17.15, anche PISONI Palmira veniva ascoltata dal P.M.. La donna inizialmente confermava integralmente quanto contenuto nel verbale di sommarie informazioni del 06.09.2006 e continuava, affermando quanto segue: "ho visto le due persone che fuggivano dai pressi dell'autovettura Mercedes che era incidentata dirigersi verso il cancello e poi in strada. Non li ho visti salire su alcuna autovettura. Non avevo alcuna intenzione di accertarmi se fossero saliti su una macchina. Ero agitata e volevo parlare prima con mio figlio per accertarmi di cosa fosse successo. Mi sono svegliata al suono dello sparo. Non so dire se subito dopo l'allarme, ma comunque al suono dello sparo. Mio figlio è sceso al piano terra, ha riferito che erano entrati i ladri ed è andato a vedere la macchina, io sono rimasta a casa da sola per un attimo per svegliarmi perché ero intontita. Sono andata solo dopo a vedere le condizioni dell'automobile. Quando sono andata a vedere la macchina mi sono accertata che l'autovettura era contro il muro e aveva durante il tragitto anche distrutto il lavabo. Mio figlio ha riferito "ma saranno venuti per prendermi la macchina o per rubarmi in casa?". Mentre eravamo lì abbiamo notato delle macchie di sangue ed allora ha profferito "allora c'è stato un ferito!". Quando ho chiesto cosa è successo mio figlio ha detto: "sono venuti i ladri, mi stavano rubando la macchina, mi sono affacciato con il fucile, ho sparato per spaventarli ma devo aver ferito qualcuno " perché in quel frangente abbiamo visto le gocce di sangue. Mio figlio non mi ha mai detto che era partito un colpo per caso. Mio figlio non si è più preoccupato per la macchina. Mio nipote non aveva neanche sentito che cosa stava succedendo" .

11

Il giorno **16.07.2007** presso la Stazione dei Carabinieri di Caravaggio, il **MONELLA** si sottoponeva ad interrogatorio, in qualità di persona sottoposta alle indagini. Ad espresse domande, l'imputato riferiva: "Nel momento che mi sono trovato davanti il ladro che mi puntava la torcia in faccia. spaventato per le ragioni già segnalate nell'interrogatorio del 07.09.2006, mi ricordavo di avere già da anni il fucile da caccia nascosto all'interno del suo fodero sotto il letto matrimoniale, unitamente a delle cartucce e una pistola nascosta

11

82

nell'armadio della biancheria. **Nell'intento di sparare un colpo per aria per mettere in fuga i ladri**, prelevavo il fucile da sotto il letto, lo estraevo dal fodero, prendevo la scatola della cartucce che nella concitazione mi cadevano per terra sparpagliandosi, quindi ne raccoglievo una, almeno credo o forse due, aprivo il fucile, caricavo il fucile inserendo la cartuccia o le cartucce non ricordo, **senza azionare il selettore di tiro**. Voglio precisare che il selettore del mio fucile è sempre stato impostato in modo che sparasse per prima la prima canna e per seconda la seconda. Per prima canna si intende quella sotto e per seconda quella sopra. Attraverso il selettore si potrebbe invertire l'ordine di sparo ma necessita un'operazione premeditata che io in quel momento non ho neanche immaginato. A questo punto con il fucile nella mano destra con l'impugnatura della mano sopra il castello e le dita sopra il grilletto, **cercavo di uscire sul balcone, contemporaneamente con l'altra mano aprivo la finestra, alzavo la zanzariera e aprivo le persiane**. Il fucile in questa circostanza era con le canne verso il basso. **Una volta aperta la persiana esterna che dalla fretta sbatteva sul muro ritornandomi indietro**, io mi trovavo a cavallo della soglia o appena fuori, quando udivo partire il colpo dal mio fucile. **Credo che la mia posizione al momento dello sparo sia proprio quella indicata al perito BENEDETTI in sede di sopralluogo**. Voglio far presente che è mia impressione che il vivo di volata del fucile all'atto dello sparo fosse poco oltre l'inferriata del balcone. Subito dopo lo sparo vedevo la mia autovettura che aveva terminato la retromarcia e ripartiva in avanti andando a colpire una vasca lavatoio e successivamente si fermava contro la siepe. Essendo ancora affacciato al balcone notavo che un giovane scendeva dal posto guida passava dietro la vettura e si dirigeva verso il cancello carraio. Ero molto agitato e **non so nemmeno come mai sia partito il colpo**, ricordo che subito dopo ho aperto il fucile ed entrando in casa dopo aver preso una cartuccia tra quelle sparse sul letto e per terra, ho caricato nuovamente e mi portavo sull'altro balcone nell'intento di vedere che direzione avesse preso il ladro. A questo punto aprivo la finestra, alzavo la zanzariera ed aprivo la persiana ed una volta sul balcone vedevo che un giovane stava salendo in macchina come passeggero anteriore. Alzavo il fucile con le canne verso l'alto e sparavo il secondo colpo, sempre senza



azionare il selettore. Vedevo partire una macchina scura dietro la siepe e non ho visto quante persone vi erano a bordo. Subito sempre d'istinto aprivo nuovamente il fucile e resi conto del cessato pericolo lo scaricavo. Mi portavo subito presso mia moglie tranquillizzandola e venivo raggiunto da mio figlio che scendeva dalla mansarda ed insieme siamo scesi al piano terra per verificare come stesse mia mamma. Ricordo che durante tale tragitto avevo ancora il fucile in mano già scaricato. Devo far presente che il mio fucile è del tipo ad un grilletto e che essendo un fucile da caccia ha il grilletto molto sensibile" . Il MONELLA aggiungeva, poi: "non esisteva accensione automatica all'atto dello scattare dell'allarme perché le luci rimanevano accese permanentemente per tutte le notti. Più esattamente esistevano ed esistono ancora un faro posizionato sul muro di cinta lato est che illumina tutta la parte antistante al garage. Esiste un faro posizionato sempre sul medesimo muro che illumina la parte anteriore dell'abitazione. Non ricordo di aver visto i fari della mia autovettura, **comunque mi sono reso conto che la stava rubando, sia dal rumore del motore sia anche perché essendo la zona illuminata ho visto bene l'auto in movimento.** Mia moglie è rimasta con la bambina e non credo che sia uscita sul balcone. Credo che fosse all'interno della camera da letto ed è possibile che sia stata immediatamente dietro di me rendendosi conto di quanto stava accadendo. Voglio aggiungere che anche lei era in uno stato di forte agitazione" .

In data 13 ottobre 2011, nel corso dell'udienza preliminare, l'imputato rendeva spontanee dichiarazioni, dichiarando: "quello che è successo mi ha sconvolto la vita; il ragazzo aveva l'età di mio figlio; non auguro a nessuno una disgrazia simile; sono dispiaciuto " .

In esito a consulenza medico-legale disposta dal P.M. , si accertava che il decesso di Hoxha Ervis era avvenuto per *"shock meta-emorragico da colpo di arma da fuoco a proiettili multipli in regione toraco-addominale destra "*.

Veniva anche confermata la compatibilità del D.N.A. estrapolato dai campioni di sangue e tessuti prelevati sul cadavere di HOXHA Ervis con quanto reperito sul luogo del fatto.

Veniva, altresì, disposta consulenza balistica ad opera di Benedetti Pietro il quale, a seguito dell'esame dei reperti, delle risultanze del sopralluogo, delle prove di sparo e degli esami di comparazione, concludeva affermando che i due bossoli cal. 12 repertati appartenevano a cartucce allestite dalle ditte Cartucce BORNAGHI e WINCHESTER entrambe sparate nella canna inferiore del fucile sovrapposto BERETTA mod. S686 Special matricola F15216B in giudiziale sequestro. Ciò era dimostrato dall'esito degli esami di comparazione fra i bossoli repertati ed i bossoli sperimentali sparati nel corso della consulenza e, precedentemente, dal R.A.C.I.S. di PARMA

Il fucile sovrapposto BERETTA mod. S686 Special matricola F15216B in giudiziale sequestro si trovava in buone condizioni di conservazione ed era efficiente. L'arma era munita di dispositivo di scatto con monogrillo e del selettore di tiro che consente al tiratore di scegliere la canna con la quale sparare il primo colpo. Il rinculo provocato dallo sparo del primo colpo armava automaticamente il cane dell'altra canna; pertanto, agendo nuovamente sul grilletto, si poteva sparare la cartuccia che era stata inserita in quest'ultima. Se, dopo lo sparo del primo colpo, si apriva il fucile per estrarre il bossolo sparato, lo sparo della cartuccia inserita nell'altra canna era possibile dopo aver spostato verso destra il pulsante del selettore, oppure si doveva far subire al calcio un contraccolpo per provocare il rimbalzo che arma il cane della batteria della seconda canna.

La sensibilità dello scatto del sovrapposto BERETTA mod. S686 Special matricola F15216B in giudiziale sequestro era stata misurata con dinamometro di precisione ed era risultata di 2 kg per entrambe le batterie. Pertanto, per determinare lo sparo delle cartucce inserite in entrambe le canne di tale arma, il tiratore doveva applicare al grilletto del Tarma una forza di 2 Kg, valore normale per questo tipo di fucile.

Le risultanze del sopralluogo e l'esito delle prove di sparo su parabrezza aventi costituzione e spessore identici a quello montato sull'autovettura MERCEDES ML 280 in sequestro avevano consentito di stabilire che la rosata di pallini di piombo n° 5 che aveva attinto HOXHA Ervis era stata sparata da una distanza compresa fra 3,5 e 4 metri. La sua traiettoria era inclinata di circa 67° rispetto alla superficie del parabrezza, con andamento

dall'alto verso il basso, e di circa 47° nel piano orizzontale, con andamento da destra verso sinistra, per chi osserva la scena dal balcone della camera da letto dell'abitazione del sig. MONELLA.

Dal canto suo, il consulente della difesa, dr. Davide Perego, dopo aver riferito che il numero dei pallini che aveva investito la vittima era di 39 (pari al 15% del numero totale), concludeva per l'accidentalità dello sparo valorizzando la versione difensiva fornita dall'imputato e lo stato di forte agitazione che lo aveva pervaso a seguito del tentativo di furto in atto che aveva posto in pericolo l'incolumità sua e quella dei suoi familiari

In data 14.09.2006 il PM delegava il Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma affinché redigesse una relazione tecnica di balistica, microscopia elettronica e di ricostruzione delle traiettorie.

A tal proposito, il R.I.S. concludeva nel modo seguente: "il fucile a canne sovrapposte, calibro 12, marca Pietro Beretta, modello 30716 Special, matricola F 15216B, sequestrato a MONELLA Antonio, è un'arma comune da sparo efficiente e funzionante. Gli esami balistici microcomparativi hanno dimostrato che il bossolo esplosivo in reperto, calibro 12/70 mm marca FIOCCHI, caricato dalla ditta Bornaghi con pallini Tipo 5, è stato esplosivo dalla canna inferiore del summenzionato fucile; il bossolo esplosivo in reperto, calibro 12/70 mm marca Winchester, con pallini Tipo 7 V2, è stato esplosivo dalla canna superiore del summenzionato fucile; la positività di residui dello sparo (GSR), relativa ai prelievi effettuati su MOLELLA Antonio e sui suoi indumenti, è compatibile il suo ruolo di sparatore nella dinamica dell'azione delittuosa; il colpo che ha causato il mortale ferimento di HOXHA Ervis è riferibile alla summenzionata munizione Bornaghi per le seguenti ragioni: le caratteristiche dei pallini estratti dalla vittima in sede autoptica e di quelli rinvenuti nell'abitacolo della Mercedes attinta sono verosimilmente riconducibili alla numerazione del 5, così come indicato sul bossolo esplosivo in reperto caricato dalla ditta Bornaghi (l'altro bossolo esplosivo marca Winchester, invece, reca l'indicazione dei pallini Tipo 7 V4); la morfologia del segno d'impatto presente sul parabrezza della auto Mercedes in sequestro è compatibile con gli effetti balistici prodotti dalla munizione Bornaghi (quelli

UR



prodotti dalla munizione Winchester, invece, sono incompatibili con il tramite in reperto - vedi sperimentazione effettuata); il suddetto colpo mortale è stato esploso da una distanza all'incirca compresa tra 4 e 5 metri dal bersaglio (vedi sperimentazione effettuata). Tale risultato è congruente anche con i dati dei rilevati tecnici effettuati dal RIS di Parma in data 13 ottobre 2006, le cui misurazioni sono state utilizzate per le ricostruzioni tridimensionali del teatro delittuoso; sul teatro delittuoso non sono stati individuati effetti balistici riferibili all'esplosione della cartuccia Winchester (in ipotesi tale colpo potrebbe essere stato esploso in alto, ad esempio, a scopo intimidatorio); non vi sono elementi per stabilire la sequenza temporale dei due spari. In altre parole non è possibile stabilire se per primo sia stata esplosa la munizione Bornaghi (che ha mortalmente ferito il HOXHA) e poi la munizione Winchester oppure viceversa".

In sede di udienza preliminare, il GIP nominava perito, in data 16.06.2009, Compagnini Domenico, il quale concludeva " che i pallini in sequestro, limitatamente a quelli esaminabili, sono del n. 5 della numerazione convenzionale Italiana e, pertanto, compatibili con quelli della cartuccia Bornaghi che è stata impiegata, nella canna inferiore del sovrapposto, contro l'auto guidata da Hoxha.

L'esame di tutti gli atti e dei luoghi consente di ritenere verosimile che l'autovettura venne attinta dopo aver iniziato la ripartenza in avanti, con conversione a sinistra, in direzione del passo carraio. Secondo le posizioni che l'imputato ha indicato al Per. Ind. Pietro Benedetti al momento dello sparo, illustrate nella relazione di quest'ultimo, Hoxha, seduto alla guida, aveva una posizione innaturale e immotivata perché il busto era ruotato a sinistra, di circa 90°, con il viso verso il vetro lato guida; tale posizione di guida, in retromarcia, è innaturale perché la rotazione avviene normalmente verso destra, nelle auto con guida a sinistra, e non verso sinistra; ma, oltre a essere anomala, è immotivata perché l'unico ostacolo si trovava a destra (muro di cinta) a una distanza di cm 30 (r [ferini grafici: tav. 3), mentre il lato sinistro della corte, verso il quale doveva fuggire, non presentava ostacoli; si rileva infine che dietro la Mercedes, che procedeva in retromarcia, era posteggiata la Saxò, della moglie dell'imputato che non poteva essere visibile se la rotazione di Hoxha fosse stata così come descritta dall'imputato e illustrata dal C.T.U.. (...)



L'autovettura venne attinta dopo essere ripartita in avanti e avere sterzato a sinistra in direzione del livello e del passo carraiò dal quale intendeva fuggire essendo l'unica via di fuga carrabile; in questa fase Hoxha è modestamente ruotato a sinistra in direzione della via di fuga, di circa 55° e porge il suo lato destro al Monella. Anche il forame sul parabrezza, riferito alla traiettoria anatomica, è coerente con una minore rotazione del busto di Hoxha che, ripartendo verso sinistra e non essendo in retromarcia, osservava il percorso di fuga dal lato di suo interesse. Tale ricostruzione è coerente con gli elementi emergenti dai rilievi dei luoghi, con lo studio della direzione di sparo su base anatomica, con la ricostruzione grafica della traiettoria balistica, e con la conseguente simulazione multimediale dell'evento.

Monella, al momento dello sparo, si trovava sul balcone e non sulla soglia; è lo stesso imputato che l'afferma durante l'interrogatorio del 16.07.2007 (cfr. I.5.I.-D sub. 3) facendosi riprendere in tale posizione e ammettendo che le canne del fucile erano poco oltre l'inferriata; tali posizioni sono incompatibili con le sue iniziali affermazioni condivise dalla moglie (cfr. 4.4.2. I).

Va evidenziata una fondamentale anomalia della ricostruzione secondo le posizioni indicate da Monella al C.T.U., nel risultare la traiettoria di sparo nettamente da sinistra verso destra, rispetto alla posizione di guida all'interno dell'autovettura. In tale ricostruzione la rosata colpisce l'angolo estremo sinistro del parabrezza (sempre rispetto al guidatore), e il suo prolungamento finisce ampiamente alla destra del volante, come ben si vede nella foto n. 62, conseguenza inevitabile del netto decentramento dell'autovettura rispetto al balcone, come visibile nelle foto n. 59 e n. 60, e nelle tavole IO e 14 dello studio del ing. Scarpulla. La traiettoria, nella sua vista zenitale, risulterebbe pertanto obliqua da sinistra verso destra di addirittura 45° circa (47° nella ricostruzione secondo la prima ipotesi di Monella, 48° nella seconda). Siccome tale inclinazione è contraddetta dalla traiettoria anatomica, secondo cui lo sparo avrebbe dovuto arrivare da destra a sinistra rispetto alla vittima, l'unico modo per risolvere tale contraddizione è proprio il ruotare vistosamente il busto nella vittima, ipotizzandone la postura ben poco verosimile (...). Nella ricostruzione proposta dal



Perito invece, la traiettoria dello sparo attinge l'autovettura con un angolo sul piano orizzontale quasi perpendicolare (80°) all'asse trasversale della macchina (asse y nella tavola grafica n. 8), il cui prolungamento risulta diretto intorno al centro della posizione di guida, ed è pertanto compatibile con la limitata e verosimile rotazione del busto descritta al punto 5.

L'auto dell'imputato, di colore chiaro, era visibile sia per il suo colore che per l'illuminazione del giardino; la sera del sopralluogo del Perito è stata utilizzata un'autovettura di color chiaro.

Con riferimento alla visibilità del guidatore la notte del sopralluogo, il Perito osserva che il simulante (prof Costanzo) indossava una camicia bianca, mentre gli indumenti di Hoxha appaiono scuri nelle foto allegate alla relazione autoptica e, pertanto, meno visibili. Rileva il Perito che, su sua richiesta, l'Ufficio del P.M. ha consegnato una maglietta nuova e bianca e non gli abiti scuri indossati da Hoxha la sera dell'evento e illustrate nella relazione medico legale.

La distanza del Monella dallo squarcio rilevato sul parabrezza è di circa m. 4,15.

Non è tecnicamente possibile accertare, stante i diversi luoghi di rinvenimento dei due bossoli e la meccanica dell'arma impiegata, se l'imputato caricò inizialmente l'arma dotata di monogrillo selettivo e con estrattori automatici, con una ovvero due cartucce"

Quanto al secondo quesito, il dott. COMPAGNINI affermava quanto segue: "la perdita di equilibrio, per essere inciampato sul battente della porta finestra a motivo delle pantofole, è smentita dallo stesso imputato (interrogatorio del 16.7.2007 (cfr. 1.5.L-D sub. 3) e dalla sua postura durante lo sparo indicata al C.T.U.; tali posizioni non sono scoordinate come quelle che dovrebbe assumere chi inciampa sulla soglia del balcone ed è portato, per l'esiguo ostacolo ("battente") alto cm 1,5 a uno dei due piedi, la spinta dovuta alla sua traiettoria per uscire sul balcone ed alla gravità, a cadere in avanti (riferimenti fotografici: foto n. 27; riferimenti grafici del balcone, inferriata, battente e altro: tav. 5).

Le reiterate prove di spinta anche violenta dell'anta, effettuate dal relazionante alla data del sopralluogo ed alla presenza dell'imputato, del prof. Salvatore Costanzo, dell'ing. Andrea

Scarpulla e del Per. Ind. Santi Gatti, hanno dimostrato che l'anta non "ritorna " o "rimbalza " nella direzione originaria".

Dopo che il Pubblico Ministero, all'udienza del 15 dicembre 2009, aveva modificato l'imputazione in quella di cui agli artt. 55, 52 in relazione agli artt. 612, 610, 589 c.p., il GUP, con motivata ordinanza in data 26 febbraio 2010, ritenendo che il fatto accertato fosse diverso da quello contestato a seguito della citata modifica dell'imputazione, ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che formulava la richiesta di rinvio a giudizio nei termini di cui al presente capo di imputazione.

Con sentenza in data 13 ottobre 2011, il GUP di Bergamo, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava Monella Antonio colpevole del reato di omicidio volontario ascrittogli e, riconosciute le attenuanti di cui all'art. 62 n. 2 c.p. e le attenuanti generiche, operata la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di anni 8 di reclusione con le pene accessorie conseguenti.; lo condannava, altresì, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite assegnando alle stesse una provvisoria immediatamente esecutiva di Euro 50.000. 11

Avverso la suddetta sentenza proponeva rituale appello la difesa dell'imputato la quale impugnava:

- a) Le ordinanze con le quali, all'udienza del 13.10.2011, il GUP aveva respinto le eccezioni difensive relative alla tardività del deposito dell'atto di costituzione di parte civile e del deposito delle conclusioni della medesima parte civile. Infatti, dal verbale redatto in forma riassuntiva all'udienza del 13 ottobre risultava che l'avv. Marco Negretti, all'atto della costituzione delle parti e dei relativi accertamenti, aveva depositato la nomina ex art. 100 c.p.p. e procura speciale priva di data. Di fronte all'eccezione della difesa, secondo la quale mancava l'atto di costituzione di parte civile, dopo una breve sospensione, disposta dal Giudice, l'avv. Negretti provvedeva al deposito dell'atto di costituzione di parte civile manoscritto e la difesa ne rilevava la tardività. Il GUP, a questo punto, ammetteva la costituzione di parte civile, disponendo procedersi oltre, senza pronunciarsi sull'eccezione

difensiva e in violazione dell'art. 491 c.p.p.. Pertanto, ne derivava la nullità dell'ordinanza con la quale era stata ammessa la costituzione di parte civile. La difesa, inoltre, eccepiva che, dopo che il Giudice aveva invitato le parti a concludere ed il P.M. aveva formulato la richiesta di condanna dell'imputato alla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione, la difesa di parte civile si era limitata ad associarsi alle conclusioni del P.M. senza depositare, a norma dell'art. 523, comma 2, c.p.p., le conclusioni scritte. Solo dopo le conclusioni del difensore dell'imputato, la difesa di parte civile aveva presentato le conclusioni scritte e la difesa del Monella aveva eccepito la tardività del deposito ed il GUP aveva respinto l'eccezione di tardività "essendo le conclusioni della parte civile state depositate ed illustrate nell'ambito della medesima discussione". Ad avviso della difesa, pertanto, la decisione del GUP era affetta da nullità dal momento che risultava con evidenza che il deposito delle conclusioni era avvenuto solo in sede di replica e non nel momento indicato dall'art. 523, comma 2, c.p.p.. Si chiedeva, quindi, la dichiarazione di nullità delle citate ordinanze con la decadenza della pretesa risarcitoria delle parti civili, di cui si chiedeva la revoca;

- b) Nel merito, la sentenza di condanna del Monella doveva essere riformata dovendosi ritenere l'**accidentalità dello sparo** che aveva attinto la persona offesa. La difesa riassumeva le risultanze delle perizie balistiche ed evidenziava che i Carabinieri del RIS erano pervenuti alla conclusione che il bossolo, calibro 12/70 mm, marca Fiocchi, caricato dalla ditta Bornaghi con pallini tipo 5, era stato esploso dalla canna inferiore del fucile a canne sovrapposte, cal. 12, marca Beretta, in uso al Monella, perfettamente efficiente e funzionante, mentre l'altro bossolo, calibro 12/70 mm., marca Winchester, era stato esploso dalla canna superiore del fucile; che il colpo che aveva attinto Hoxha era riferibile alla cartuccia Bornaghi ed era stato esploso da una distanza di 4-5- metri dal bersaglio; che non erano stati individuati effetti balistici riferibili all'esplosione della cartuccia Winchester. Le conclusioni del RIS erano state sostanzialmente confermate dal consulente del P.M. Pietro Benedetti che aveva, peraltro, ritenuto che entrambe le cartucce fossero state sparate dalla

canna inferiore del fucile Beretta, che la distanza tra lo sparatore e la vittima fosse di 3,5-4 metri, che la traiettoria del colpo fosse inclinata di circa 67° rispetto alla superficie del parabrezza, con andamento dall'alto verso il basso, e di circa 47 ° nel piano orizzontale, con andamento da destra verso sinistra per chi osserva la scena dal balcone della camera da letto dell'abitazione dell'imputato; che non era stato possibile stabilire se la rosata di pallini che aveva forato il parabrezza della Mercedes ed aveva attinto Floxha Ervis in regione toraco-addominale destra, che era alla guida di detta autovettura, fosse stata sparata volontariamente. Secondo, poi, la perizia del Prof. Compagnini l'autovettura era stata attinta dopo avere iniziato la ripartenza in avanti, con conversione a sinistra, in direzione del passo carraio (conclusioni cui il perito era pervenuto sulla base delle indicazioni fornite da Monella a Benedetti); che il Monella, al momento dello sparo, si trovava sul balcone e non sulla soglia (alla luce delle dichiarazioni del Monella in data 16.7.2007); che la perdita di equilibrio del Monella era ipotesi non plausibile sulla base delle dichiarazioni dell'imputato e della moglie. Ad avviso della difesa, peraltro, nessuna delle citate relazioni aveva consentito di concludere per la volontarietà dello sparo in quanto anche la ricostruzione effettuata dal Prof. Compagnini non era suffragata da elementi certi che portassero ad escludere che il Monella potesse aver inciampato nell'uscire sul balcone, come in maniera altrettanto logica, aveva ricostruito il prof. Perego che aveva anche sottolineato che l'esito dello sparo, cioè la morte della persona, era innanzi tutto da ricondursi al lungo tempo trascorso fra il fatto e l'assistenza sanitaria, e che il numero dei pallini che aveva attinto la persona offesa era indicativo dell'accidentalità dello sparo. Del resto, la mancanza della volontà omicida era dimostrata dal fatto che il Monella , esperto cacciatore, avrebbe potuto colpire ancora agevolmente la persona offesa, che aveva a tiro, mentre, al contrario aveva sparato un secondo colpo in aria a riprova dell'assoluta mancanza di fare del male.

- c) **Era configurabile la sussistenza della legittima difesa domiciliare di fronte alla attualità del pericolo che aveva determinato una situazione di grande**

angoscia e paura. La difesa produceva una serie di articoli che evidenziavano una serie di rapine in villa realizzate a partire dalla fine degli anni 90 e anche nel periodo immediatamente antecedente ai fatti. La difesa, quindi, sottolineava la situazione di grave allarme e di paura provata dal Monella nel trovare uno sconosciuto che si era introdotto nella sua abitazione e che gli aveva puntato una pila in faccia tenendo un grosso oggetto contundente nell'altra mano, situazione di angoscia e preoccupazione dovuta al fatto che i malviventi potessero utilizzare le armi nei confronti del figlio Alberto che dormiva al piano superiore. Pertanto, ad avviso della difesa, doveva ritenersi l'attualità dell'aggressione o un concreto pericolo di aggressione (così come richiesto da Cass., sez. 1, 23.3.2007, n. 12466) in quanto il furto era in atto, non vi era stata alcuna desistenza, i malviventi, almeno due, erano ancora all'interno della proprietà del Monella; uno dei malviventi si stava impossessando della Mercedes. Di conseguenza, doveva trovare applicazione la novella del 2006 che aveva stabilito la presunzione della sussistenza del requisito di proporzione tra offesa e difesa quando fosse configurabile, come nella specie, la violazione di domicilio da parte dell'aggressore, l'arma fosse detenuta legalmente e l'uso di tale arma fosse finalizzato a difendere la propria o l'altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui, quando vi fosse pericolo di aggressione e non vi fosse desistenza. In ogni caso, doveva ritenersi sussistente **la legittima difesa putativa** anche in considerazione delle reazioni, ampiamente documentate dal Prof. Perego, che la paura provoca sul sistema nervoso simpatico, poi su quello neuroormonale e sui nuclei sottocorticali. In subordine, doveva essere ritenuta l'ipotesi di eccesso colposo in legittima difesa con conseguente riduzione della pena inflitta

- d) Il ritardo nella effettuazione dei soccorsi poteva far ritenere che fossero intervenuti fatti interruttivi del rapporto causale. La difesa chiedeva, pertanto, previa rinnovazione parziale del dibattimento, che **venisse disposta perizia medico-legale** per accertare quali sarebbero state le conseguenze per la vittima ove la stessa avesse ricevuto tempestivamente cure adeguate.
- e) Quanto al **trattamento sanzionatorio**, la difesa lamentava la mancata concessione

della attenuante di cui all'art. 62 n. 5 c.p. in quanto il fatto proprio dell'offeso aveva rappresentato un contributo causale concreto al verificarsi dell'evento. Si chiedeva, quindi, **la riduzione della pena inflitta anche per effetto delle attenuanti applicate nella loro massima estensione.**

Ritiene la Corte che la sentenza di primo grado debba essere confermata, con il conseguente rigetto dei motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla misura della pena inflitta che potrà essere diminuita.

Con riferimento alle doglianze, di cui al punto a), relative alla nullità delle ordinanze pronunciate dal GUP riguardo all'ammissione della parte civile ed alla regolarità delle conclusioni della stessa, ritiene la Corte che le stesse siano del tutto infondate.

Invero, se è vero che le eccezioni relative alla costituzione di parte civile debbono essere proposte subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento sulla regolare costituzione delle parti, è altrettanto vero che la procedura sulla regolare costituzione delle parti deve essere terminata.

Di conseguenza, di fronte ad una qualche irregolarità della costituzione della parte civile, è legittima l'ordinanza con la quale il Giudice, senza dichiarare l'apertura del dibattimento o della discussione (in caso di giudizio abbreviato), rinvii ad altra udienza per consentire alla parte civile di eliminare eventuali irregolarità della costituzione (cfr. Cass., sez. VI, 25.6.2009, n. 29442; Cass. sez. III, 35700 del 2010); pertanto, del tutto legittima deve ritenersi il provvedimento adottato, nella specie, dal GUP che ha disposto una breve sospensione per consentire la regolarizzazione della costituzione di parte civile, puntualmente effettuata dalla citata parte.

Ugualmente infondata è l'eccezione della difesa relativa alla non immediata presentazione per iscritto delle conclusioni della parte civile.

Invero, va, al riguardo, ricordata la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale non costituisce revoca tacita della costituzione di parte civile il fatto che, dopo la formulazione delle conclusioni in forma orale, quelle in forma scritta

vengano depositate successivamente nel corso della discussione, prima della chiusura della stessa (Cfr. Cass, sez. 3, 2.3.2005, n. 14020 ; Cass, sez. 3, 22.12.2010 n. 6249 e Cass, sez. 4, 27.6.2007, n. 39595, che affermano che è anche sufficiente formulare le conclusioni in forma scritta all'atto della costituzione e che quella in oggetto è una semplice irregolarità- Cass., sez. IV, 19.4.2012 , n. 21210).

E' ugualmente infondata la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento al fine di esperire perizia medico-legale per accertare quali sarebbero state le conseguenze per la vittima ove la stessa avesse ricevuto tempestivamente cure adeguate.

Invero, la richiesta perizia medico-legale deve ritenersi del tutto superflua in quanto è fondata sull'erroneo presupposto che i soccorsi alla vittima siano stati tardivi.

Va, al contrario, rilevato che mentre i fatti risultano essersi verificati verso le 2,00, secondo le concordanti dichiarazioni dei componenti della famiglia Monella e del teste Arrivabene, la richiesta di intervento dei sanitari era avvenuta immediatamente dopo, alle ore 2,20, da parte di Salinari Tomor, proprietario del locale dove l'Hoxha era stato condotto dallo sconosciuto complice.

Deve, quindi, ritenersi provato che i soccorsi furono tempestivi tanto che il ferito venne immediatamente trasportato dal 118 al pronto Soccorso dell'Ospedale di Melzo e, viste le gravi condizioni, immediatamente dopo all'Ospedale di Niguarda ove, a causa della gravità delle ferite riportate, cessava di vivere alle 10,45 del 6 settembre, vale a dire circa 8 ore dopo il suo ferimento e dopo che le cure si erano prodigate a partire dalla mezz'ora successiva ai fatti.

Del resto, la consulenza medico-legale esperita dal Pubblico Ministero ha evidenziato che l'Hoxha è deceduto per shock metaemorragico da colpo d'arma da fuoco a proiettili multipli in regione toraco-addominale destra; le stesse fotografie evidenziano che la vittima era stata crivellata di colpi essendo stata attinta da ben 39 pallini., vale a dire da tutti i pallini che avevano forato il parabrezza ed erano penetrati nell'abitacolo della Mercedes.

Ritiene, poi, la Corte che siano parimenti infondati i motivi attinenti alla accidentalità della condotta e quello relativo alla sussistenza della legittima difesa, anche solamente putativa.

Invero, le risultanze processuali evidenziano, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la condotta del Monella, quando sparò il colpo di fucile contro il parabrezza dell'auto che stava per essere rubata, fu sicuramente volontaria e non accidentale.

Già il confronto delle varie dichiarazioni rese dal Monella nel corso delle indagini, raffrontate con quelle rese dagli altri testimoni, convince della volontarietà della condotta dell'imputato.

Nella sua prima denuncia, resa alle ore 5,16 del 6.9.2006, il Monella si colloca, al momento dello sparo, sul balcone (e non sulla soglia) e descrive il movimento di affacciarsi da esso. Nonostante la precisione ed i numerosi dettagli forniti con il suo primo ed immediato racconto, non fa alcun riferimento alla difficoltà ad uscire sul balcone, ad un inciampo, ad una perdita di equilibrio, né tantomeno a dislivelli sulla soglia, a ciabatte o ad ante che rimbalzano. Monella posiziona l'autovettura in fase di retromarcia, al momento dell'esplosione e le cartucce inserite nel fucile sono due. Non riferisce di aver ricaricato l'arma, dopo il primo sparo; ciò significa che, poiché un bossolo è stato trovato sul balcone della camera da letto, per sparare il secondo colpo in aria dal balcone del salone, Monella deve aver agito, lucidamente, sul selettore di tiro.

Analoghe affermazioni rende, alle ore 5,19 del 6 settembre, la moglie Manzoni Egle che dichiara di essere quantomeno affacciata sulla soglia e di essere alle spalle del marito, con la visuale dei movimenti dello stesso; nessun riferimento la teste effettua su eventuali difficoltà incontrate dal Monella nell'uscita, ad inciampi o a perdite di equilibrio dello stesso, a dislivelli, a ciabatte o ad ante che rimbalzano.

Dopo il primo sparo in camera da letto, anche secondo la moglie, l'imputato si dirige verso il balcone del salone riferendo di una ricarica dell'arma, dopo il primo colpo, a conferma delle iniziali dichiarazioni del marito che tecnicamente implicano che egli abbia agito consapevolmente sul selettore di tiro per esplodere il secondo colpo.

Rilevanti sono anche le prime dichiarazioni della mamma dell'imputato, Pisoni Palmira (alle ore 5,01 del 6 settembre), secondo cui il fragore del primo sparo è contemporaneo al rumore prodotto dallo sfascio della fontana in pietra, circostanza che verrà coerentemente e logicamente ripresa dal perito prof. Compagnini nel determinare la direzione dell'auto al momento dello sparo (mentre la sirena dell'antifurto copre il fragore della seconda fucilata esplosa sul versante opposto della casa).

Anche nelle spontanee dichiarazioni delle ore 11,00 del 6 settembre, il Monella ribadisce che al momento dello sparo si trovava già sul balcone, nella foga di affacciarsi e che imbracciava il fucile caricato con due cartucce; l'autovettura viene colpita mentre è in retromarcia. Solo a questo punto il Monella introduce la possibilità di essere inciampato, a causa delle ciabatte indossate e del gradino che forma un dislivello tra la camera da letto ed il terrazzo. Peraltro, tale dichiarazione di aver inciampato sulla soglia del balcone è in pieno contrasto con quanto detto circa la sua presenza all'interno del balcone.

Purtuttavia, anche in tale sede, l'imputato nulla riferisce della intelaiatura metallica del serramento e dell'altezza della soglia di cm 1,5. Questa interpretazione delle dichiarazioni del Monella sarà introdotta solo dal consulente Benedetti e sarà effettuata dall'imputato solamente all'udienza del 15 dicembre 2009, laddove spontaneamente riferiva che anche il collaboratore di Benedetti, ing. Gatti, nel fotografare i luoghi, era anch'egli inciampato (circostanza esclusa in aula dal Gatti).

Sempre sul balcone la moglie colloca il marito nelle dichiarazioni rese alle ore 14,00 del 6 settembre nel momento in cui esplodeva il colpo di fucile. Ancora, pur avendo un'ottima visuale sui movimenti del marito, la Manzoni non riferisce di alcuna difficoltà nell'uscita, di alcun inciampo né di un'anta che rimbalza, nonostante il preciso riferimento all'apertura del battente.

Ricorda di aver visto, alle spalle del marito, l'autovettura in retromarcia, ma non è in grado di riferire, se, al momento dello sparo, la stessa fosse ancora in retromarcia

ovvero già stesse procedendo in avanti, in direzione della fontana di pietra che successivamente distruggerà (peraltro, in queste dichiarazioni, la Manzoni precisa che Monella non ricaricò l'arma, dopo l'esplosione del primo colpo e prima di dirigersi sul balcone del salone collocando la richiesta delle cartucce solo dopo il rientro del marito dal balcone del salone, quando il secondo sparo era già avvenuto).

In data 7 settembre, ore 16,30, il Monella rende, poi, dichiarazioni intrinsecamente contraddittorie, oltre che in contrasto con quelle rese in precedenza; infatti, in ordine alla propria posizione al momento dello sparo, Monella dapprima non è sul balcone, ma arretra quasi sulla soglia, poi si posiziona sul balcone ma non ancora affacciato, infine si trincerava nel non ricordo. Viene introdotta la semplice possibilità di un inciampo nel gradino, di un'uscita di traverso o di un altro imprecisato motivo per giustificare la partenza accidentale del colpo. Peraltro, la impossibilità di inciampare sul gradino è dimostrata dal fatto che lo stesso si trova più in basso della soglia (mentre nessun riferimento il Monella compie all'intralcio costituito dal serramento).

Anche in tale circostanza il Monella conferma di aver aperto il fucile per abitudine, causando l'espulsione del bossolo (effettivamente rinvenuto sul balcone della camera da letto) e non ricorda di aver caricato una seconda volta il fucile, a conferma dell'azionamento del selettore di tiro.

Solamente nelle successive dichiarazioni del 7 settembre, alle ore 18,10, la moglie del Monella, Manzoni Egle, colloca il marito non più sul balcone ma sulla soglia e, per la prima volta, afferma che il marito aveva avuto difficoltà ad uscire; introduce, per la prima volta, l'argomento dell'anta che rimbalza.

Peraltro, **gli accertamenti peritali hanno rigorosamente escluso la possibilità di rimbalzo dell'anta** vanificando la tardiva e fantasiosa tesi difensiva del Monella (il perito Compagnini ha violentemente spinto l'anta dimostrando che la stessa si bloccava senza ritornare indietro).

La tesi difensiva dell'inciampo e dello sparo accidentale è anche smentita dalle dichiarazioni di Arrivabene Luigi che afferma che il Monella, nel riferire l'episodio, gli

aveva detto che aveva visto i ladri che stavano asportandogli l'autovettura e che aveva sparato con l'intenzione di farli scappare (analoghe dichiarazioni il Monella aveva fatto nell'immediatezza al figlio Alberto al quale aveva detto " osti mi stavano rubando l'auto", facendo accenno ad un colpo partito accidentalmente solo in un momento successivo quando era tornato dalla caserma dei carabinieri).

Infine, nelle dichiarazioni rese nell'interrogatorio del 16 luglio 2007, il Monella non parla più di inciampo nel gradino ma afferma, senza più dubbi, che la ragione dello sparo accidentale andava ricercata nell'anta che era rimbalzata, peraltro confermando che la posizione, al momento dello sparo, era quella già assunta in sede di sopralluogo del consulente Benedetti, e che il vivo di volata era posizionato poco oltre l'inferriata del balcone.

Sono evidenti, quindi, le contraddizioni intrinseche delle dichiarazioni del Monella e di quelle della moglie Manzoni, come altrettanto evidenti sono le contraddizioni tra le affermazioni dell'imputato con quelle della moglie e degli altri testimoni.


Inoltre, va sottolineato il solare contrasto fra le varie dichiarazioni sopra richiamate e le posizioni indicate dal Monella nel corso del sopralluogo effettuato dal consulente del P.M., p.i. Pietro Benedetti.

Monella ha, infatti, spontaneamente assunto, sul balcone della camera da letto, due posizioni (la prima è quella di cui alle fotografie da 54 a 64 a 68), indicando in esse e nello spazio ad esse intermedio il punto dove si trovava al momento dello sparo.

Va, allora, rimarcato che entrambe le posizioni appaiono, tuttavia, incompatibili con la versione della perdita di equilibrio dovuta al rimbalzo dell'anta destra (rimbalzo, peraltro escluso dalle risultanze degli accertamenti peritali) nonché con la versione dell'inciampo (anche a voler ritenere tale il riferimento al gradino di cui alle dichiarazioni del Monella, dimenticando che a tale inciampo nessun riferimento aveva fatto la moglie, che pur si trovava, in posizione con visuale privilegiata, alle spalle del marito).

Va, del resto, sottolineato che qualora il Monella fosse veramente inciampato, per forza di gravità, si sarebbe proteso in avanti e non avrebbe quindi potuto assumere le posizioni indicate, entrambe decentrate sulla sinistra del balcone (l'incompatibilità è ben evidente nella fotografia n. 55, relativa alla prima posizione, dove il Monella si torva spostato troppo sulla sinistra, rispetto alla luce della porta, nonché nella fotografia 67, relativa alla seconda posizione, ove l'imputato è troppo arretrato a ridosso dell'anta per essersi proteso in avanti).

Ugualmente, ove avesse dovuto parare, col gomito destro, il rimbalzo dell'anta, la contemporanea esplosione del colpo di fucile riferita dall'imputato e dalla moglie, lo collocherebbe ben più spostato sulla destra rispetto alle due posizioni assunte dall'imputato per sua stessa ammissione.

Non può, a questo punto, non essere sottolineata la assoluta inattendibilità e inverosimiglianza della ricostruzione dinamica dell'evento effettuata dal consulente Benedetti e della analoga inattendibilità della versione difensiva della perdita di equilibrio che deriva dalla individuazione della posizione della autovettura al momento dello sparo. 

Il consulente Benedetti ha sostenuto che l'autovettura fu attinta mentre la persona offesa procedeva in retromarcia.

Benedetti ha dovuto tener conto del dato anatomico che vede i pallini penetrare nell'emitorace destro, da anteriore posteriore, obliquo dall'alto verso il basso e da destra verso sinistra (vedi relazione autoptica).

Nella ricostruzione Benedetti, la rosata colpisce l'angolo esterno sinistro del parabrezza (sempre rispetto al guidatore) il suo prolungamento finisce ampiamente alla destra del volante, come si vede nella fotografia n. 62.

La traiettoria, secondo Benedetti, risulterebbe, pertanto, obliqua da sinistra verso destra di 47 ° o 48 °.

Siccome tale inclinazione è contraddetta dalla traiettoria anatomica, secondo cui lo

sparo sarebbe dovuto arrivare da destra a sinistra rispetto alla vittima, l'unico modo per risolvere tale incongruenza consiste nel ruotare vistosamente il busto della vittima in posizione del tutto innaturale (Benedetti colloca Hoxha Ervin con il busto ruotato di circa 90 ° ed il viso rivolto verso il finestrino di guida con una posizione innaturale rispetto ad una manovra di retromarcia che comunemente viene condotta ruotando il torace verso destra; ed è una posizione immotivata perché nel caso in oggetto l'unico ostacolo era costituito dal muro di cinta, che si trovava a destra, ad una distanza di circa 30 cm., mentre il lato sinistro della corte, costituente la via di fuga, non presentava alcun ostacolo. Inoltre, dietro la Mercedes era posizionata la Saxo della Manzoni).

R All'esito degli approfonditi accertamenti compiuti dal perito nominato dal GUP (alle cui conclusioni, del tutto condivisibili, ci si riporta compiutamente), lo stesso conclude che l'autovettura Mercedes era stata attinta dopo essere ripartita in avanti ed aver sterzato a sinistra in direzione del lavatoio di pietra e, quindi, del passo carraio dal quale Hoxha si accingeva a fuggire.

In questa fase, la vittima si trovava naturalmente orientato a sinistra, con direzione verso la via di fuga, ed una rotazione di circa 55°, così porgendo il lato destro al Monella.

La ricostruzione tridimensionale, effettuata dal perito, delle posizioni reciproche di Monella, posizionato sul balcone, del forame del parabrezza e della posizione della vittima è assolutamente coerente con una minore rotazione del busto della persona offesa che, ripartendo in avanti verso sinistra, **osservava il percorso di fuga.**

Tale ricostruzione è, inoltre, del tutto coerente con la direzione di sparo desumibile dagli esiti anatomici: i pallini penetrano nell'emitorace destro, da anteriore a posteriore, obliquo, dall'alto verso il basso e da destra verso sinistra.

In tale ricostruzione, la traiettoria dello sparo attinge l'autovettura con un angolo sul piano orizzontale quasi perpendicolare (80%) all'asse trasversale della macchina (asse Y della tavola grafica n. 8), il cui prolungamento risulta diretto intorno al centro della

posizione di guida ed è, pertanto, compatibile con la limitata rotazione del busto appena descritta.

Anche il dato circostanziale riferito dalla Pisoni, la quale descrive la contemporaneità fra i due rumori, quello dello sparo e quello del rumoroso investimento della fontana, conferma la ricostruzione e la dinamica del fatto appena riferita.

Del resto, la tesi di un colpo partito accidentalmente, per inciampo sulla soglia o per perdita di equilibrio dovuto al rimbalzo dell'anta (rimbalzo, come detto, escluso dagli accertamenti peritali), è visivamente esclusa dall'esame delle fotografie effettuate dal perito (n. 54, 55, 56, 57, 58, 5960, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69) in cui si vede che la posizione del Monella (sulla base delle sue indicazioni date al consulente Benedetti) si trovava ben all'interno del balcone (così come inizialmente più volte dichiarato), spostato sul lato sinistro (destro per chi osserva dal basso) e con le canne del fucile sporgenti oltre la ringhiera (che, infatti, non è stata per nulla intaccata dal colpo sparato); pertanto, un eventuale inciampo o perdita di equilibrio lo avrebbe visto in posizione più centrale e più arretrata e non in grado di colpire il parabrezza dell'autovettura con le modalità sopra descritte (la visuale dell'auto sarebbe stata in parte ostruita dal balcone).

Quanto alla possibile distorsione percettiva, dovuta all'ansia ed all'emozione, che avrebbe condizionato l'attendibilità delle varie dichiarazioni del Monella e di Manzoni Egle, va sottolineato come gli stessi, fin dalle prime dichiarazioni, hanno riferito circostanze precise e molto dettagliate senza dare adito alla possibilità che le loro dichiarazioni fossero frutto di confusione derivante dallo stress emotivo.

Hanno più volte ribadito, con descrizioni sempre estremamente precise ed esaurienti, che Monella aveva caricato due cartucce, che si trovava sul balcone al momento dello sparo, che imbracciava il fucile, che le canne erano rivolte verso il basso e che il colpo aveva colpito l'autovettura, mai manifestando perplessità o carenze di memoria.

Ciò detto, le ricordate evidenti e numerose contraddizioni in cui Monella e la Manzoni sono incappati, gli aggiustamenti delle iniziali dichiarazioni chiaramente finalizzati a

ridurre la responsabilità dell'imputato (la elaborazione progressiva di una giustificazione circa l'accidentalità del colpo; la negazione di avere agito sul selettore di tiro, indice di comportamento volontario lucidamente messo in atto, accreditando la tesi della paura e dello stupore successive all'esplosione del primo colpo), la accertata inattendibilità delle stesse alla luce degli accertamenti peritali disposti consentono di escludere con certezza l'accidentalità del colpo e consentono di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il Monella, esperto cacciatore, dal balcone della propria camera da letto, dopo aver preso da sotto il letto, avere imbracciato ed armato il proprio fucile a canne sovrapposte (arma che gli era molto familiare), consapevolmente e volontariamente esplose una fucilata, puntando le canne verso il basso, ad altezza d'uomo, nei confronti della persona che si trovava alla guida e che stava rubando la fiammante Mercedes nuova di zecca (acquistata pochi giorni prima).

Va, poi, sottolineato che il Monella era in possesso di un fucile di cui conosceva la micidialità dei colpi sparati e che l'autovettura ed il suo (o suoi) occupante si trovava ad una distanza di 3,5- 4 metri rispetto alla sua posizione sopraelevata (e, quindi, privilegiata).

La tesi, prospettata dal consulente della difesa, secondo la quale si sarebbe trovato in un " tunnel emotivo" tale da alterare le sue percezioni e le sue azioni, è destituita di ogni fondamento scientifico e fattuale atteso che l'imputato, pur in preda ad agitazione ed emozione, si è comportato del tutto lucidamente ed in modo del tutto consapevole (del resto, gli stati emotivi e passionali non hanno alcuna incidenza nemmeno sulla capacità di intendere e di volere).

In tale contesto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, **evidente era la concreta probabilità che il colpo attingesse il conducente, provocandone la morte; Monella si rappresentò concretamente tale probabilità (o possibilità) ed agì nonostante tale rappresentazione e tale previsione.**

Pertanto, nella specie, pur non potendosi ritenere provato un dolo intenzionale (Monella sparò per evitare che gli rubassero l'autovettura e non con l'intenzione diretta

di uccidere il ladro), si configura un dolo diretto di omicidio, attesa la elevata probabilità di attingere il conducente, o quanto meno un dolo eventuale, derivante dall'accettazione del rischio concreto ed attuale che sparando verso il basso, a brevissima distanza, in direzione dell'autovettura, alla cui guida vi era il ladro, lo stesso potesse essere colpito mortalmente, prospettiva che non l'ha comunque trattenuto dall'agire nel modo a lui imputato (quanto alla giurisprudenza nota sul dolo eventuale ci si riporta alle lunghe disquisizioni contenute nella sentenza di primo grado).

Ritiene, poi, la Corte che sia infondato il motivo di appello relativo alla richiesta di applicazione della esimente della legittima difesa, anche solo putativa, o l'applicazione dell'eccesso colposo in legittima difesa.

Comè è noto, l'art. 52 c.p. prevede che “ non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata alla offesa”; trattasi di una causa di giustificazione che, secondo la interpretazione prevalente, costituisce elemento negativo del fatto, nel senso che al fine della responsabilità penale esso deve mancare.

Detto che la legittima difesa rappresenta una delle varie forme di autotutela riconosciute dall'ordinamento al cittadino, in deroga al principio generale del monopolio statale all'uso della forza, si può sinteticamente affermare che gli elementi costitutivi della causa di giustificazione in esame sono: a) il **pericolo attuale di una offesa ingiusta ad un diritto**; b) la **necessità e l'inevitabilità della reazione difensiva**; c) la **proporzione tra offesa e difesa**.

Il primo dei presupposti per l'applicabilità dell'esimente è, quindi, quello dell'“attualità” del pericolo dell'offesa ingiusta; se per pericolo deve ritenersi la sussistenza di una situazione nella quale vi sia la probabilità, o la rilevante possibilità, del verificarsi di un evento lesivo, per attualità del pericolo dell'offesa ingiusta deve intendersi **una situazione di attacco illegittima e in corso**, la cui cessazione dipenda necessariamente dalla reazione difensiva (cfr. Cass. sez. 1, 10.1.2002, Pica) o, quanto meno, una situazione di **pericolo imminente ed incombente** con esclusione

dell'applicabilità della scriminante quando l'aggressione sia ormai esaurita (cfr. Cass. sez. 1, 15 .4.99, De Rosa).

La giurisprudenza ha, quindi, interpretato rigorosamente tale requisito nel senso di rischio incombente al momento del fatto escludendo dall'operatività della legittima difesa la reazione anticipata o posticipata .

Quanto al problema della determinazione del limite cronologico, a partire dal quale la verifica del danno può dirsi imminente, deve ritenersi che non sia ancora imminente il danno semplicemente minacciato verbalmente dalla vittima quanto meno sino al momento in cui quest'ultima non dimostri con il proprio comportamento di essere davvero intenzionata a passare a vie di fatto (per esempio, alzando il braccio contro l'imputato, avvicinandosi ad esso con chiaro atteggiamento aggressivo, portando la mano verso la tasca dove si trova l'arma) . Va escluso, quindi, che l'estremo del pericolo attuale possa consistere nella circostanza che il potenziale aggressore porti l'arma indosso, in difetto di ogni suo comportamento positivo tale da far ragionevolmente presumere un uso immediato della stessa (cfr. Cass. 28.1.1991, Manti).

Nel contempo, in questa prospettiva, deve ritenersi attuale il pericolo quando l'aggressione sia già iniziata e sia ancora in corso di attuazione, ove la difesa sia funzionale ad evitare ulteriori eventi dannosi o, comunque, ad evitare il consolidamento di una situazione antiggiuridica che renderebbe definitivo il danno patito dalla vittima . Il requisito in esame, quindi, non sussiste quando l'aggressore, esaurita la propria condotta, si stia allontanando dall'agredito voltandogli le spalle o dandosi alla fuga (a meno che, essendo armato, mostri di voler utilizzare l'arma contro l'offeso), ovvero sia caduto a terra disarmato (correttamente la giurisprudenza esclude che il semplice timore dell'agredito, non fondato su di un positivo comportamento dell'aggressore diverso ed ulteriore rispetto all'aggressione già esauritasi, possa integrare gli estremi di un pericolo attuale).

Per quanto, poi, concerne il requisito **della necessità della reazione**, la dottrina prevalente, nel fare ricorso al concetto di inevitabilità, afferma che occorre tener conto di tutte le circostanze del caso concreto ; peraltro, ha anche fatto riferimento alla “ necessità” della difesa e all'ulteriore requisito della “costrizione” interpretando il

concetto di “necessità-inevitabilità” nel senso di farvi rientrare solo quelle condotte che non sono sostituibili da altre meno dannose ugualmente idonee ad assicurare la tutela dell'aggredito.

Secondo questa interpretazione, anche prescindendo dal requisito della proporzione, non potrà essere ritenuta legittima la difesa realizzata con mezzo letale se può essere utilizzato altro strumento, ovvero lo stesso in modo da arrecare un danno più lieve, tenuto ovviamente conto di tutte le circostanze concrete dell'azione, tra cui la pericolosità soggettiva dell'aggressore, le caratteristiche dell'aggredito, la natura dell'aggressione.

Ed, allora, il requisito della necessità richiede non solo che il difensore attui una condotta idonea a scongiurare o a ridurre l'entità del pericolo per il bene giuridico minacciato dall'offesa ingiusta, ma obbliga il difensore a porre in essere, fra le possibili condotte difensive idonee, quella meno lesiva nei confronti dell'aggressore, vale a dire la minima difesa necessaria e quella che produca il minimo danno.

La giurisprudenza consolidata, allineandosi alla migliore dottrina, dal canto suo, ha affermato che la difesa, per essere legittima, deve essere **inevitabile**. Infatti, l'inevitabilità del pericolo dell'offesa ingiusta implica l'**assoluta necessità** (**l'ineluttabilità**) della reazione quale unico modo per salvare il diritto minacciato (cfr. Cass. sez. 1, 17.4.2002, Battarin); inevitabilità che è esclusa allorquando l'aggredito abbia la possibilità di evitare l'aggressione con modalità comportamentali diverse dalla reazione che espone a pericolo l'incolumità fisica dell'aggressore, come nel caso in cui il soggetto abbia la possibilità di allontanarsi dall'aggressore senza pregiudizio e senza disonore (il cosiddetto *commodus discessus*; cfr. Cass. sez. 1, 28.1.2003, Di Giulio), oppure, qualora la reazione sia sostituibile con altra meno dannosa, ugualmente idonea a tutelare il diritto esposto al pericolo (cfr. Cass. sez. I, 1.12.1995, Velino; Cass. sez. I, 21.4.94; Cass. sez. IV, 25.5.93).

In altri termini, la reazione legittima deve essere necessaria per salvaguardare il bene in pericolo nel senso che il soggetto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, trovandosi nell'impossibilità di agire altrimenti, non possa evitare l'offesa se non difendendosi arrecando a sua volta offesa all'aggressore, ponendosi in tal caso

l'aggressione come unico modo per salvare il diritto minacciato (cfr. Cass. n. 2554 del 1996; cass. n. 9695 del 1999, Cass. n. 16908 del 2004; Cass. n. 5697 del 2003; Cass. sez. I, 8.3.2007 n. 16667; Cass. sez. I, 27.5.2010 n. 23221).

Peraltro, non può negarsi che il requisito della necessità, pur avendo un innegabile effetto di calmiera, potrebbe non essere sufficiente a garantire il rispetto della proporzione fra offesa e difesa potendo non risolvere appieno il problema dei rapporti tra il diritto minacciato (del difensore) e quello leso (dell'offensore); ecco, allora, che il legislatore del codice Rocco ha introdotto l'ulteriore requisito della proporzione per evitare possibili eccessi.

Infatti, il terzo presupposto della legittima difesa consiste nella proporzione della reazione difensiva rispetto alla aggressione.

La dottrina ha interpretato tale requisito in diversi modi sostenendo, soprattutto nei primi decenni successivi all'entrata in vigore del codice Rocco, che fosse sufficiente una proporzione fra i mezzi a disposizione dell'agredito e quelli da lui utilizzati.

R Successivamente, nell'ambito di una concezione della legittima difesa non più improntata ad una sorta di delega della potestà di polizia che lo Stato fa ai privati per ragione di necessità quando riconosce di non poter efficacemente prestare loro la sua protezione tempestiva , ma ad una concezione della legittima difesa, costituzionalmente orientata, che vede la stessa espressione del bilanciamento degli interessi in conflitto, la dottrina, ai fini del giudizio di proporzione, ha fatto riferimento alla rilevanza dei beni coinvolti ed al grado dell'offesa, oltre che alle circostanze concrete del caso . In questa prospettiva interpretativa, che meglio si attaglia al dato letterale della norma, dove il riferimento è all'offesa e non ai mezzi, si afferma che sussiste il requisito della proporzione quando sia congruo e adeguato il rapporto fra i beni posti in conflitto, tenuto conto del diverso valore che agli stessi è attribuito dall'ordinamento e del diverso grado di messa in pericolo o di lesione cui sono esposti i beni che vengono in contrapposizione nella situazione concreta.

Quindi, l'interprete dovrà valutare la proporzione facendo riferimento ai beni dinamicamente in conflitto, mentre il riferimento ai mezzi a disposizione della vittima e a quelli usati viene a rappresentare una delle circostanze concrete che contribuiscono a

formare la base del giudizio di valore.

La giurisprudenza più recente ha seguito quest'ultimo orientamento interpretando il requisito della proporzione non solo con riferimento ai mezzi a disposizione della vittima in relazione a quelli utilizzati, ma anche ai beni in conflitto; si è così esclusa la proporzione, nel caso di conflitto tra beni eterogenei, allorchè la consistenza dell'interesse leso (la vita o l'incolumità personale dell'aggressore) sia enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso e il danno inflitto (morte o lesione personale) abbia una intensità di gran lunga superiore a quella del danno minacciato (cfr. Cass. sez. I, 10.11.2004, Podda; Cass. sez. I, 27.5.2010, sopra richiamata) . Si è anche affermato che la reazione è legittima quando la stessa rappresenti l'unica possibile in quelle circostanze e non sia sostituibile da altra meno dannosa pur quando non sussista un rapporto di eterogeneità tra i beni in conflitto (cfr. Cass. sez. I, 7.3.1996)

Peraltro, pur non potendosi negare un rapporto di stretta cointeressenza tra il requisito della proporzione e quello della necessità, nel senso che la necessità incide non poco sugli stessi confini di operatività della proporzione , si deve ritenere fuorviante quell'orientamento che riferisce la proporzione tanto ai mezzi a disposizione dell'agredito quanto ai beni dell'agredito e dell'aggressore in conflitto, in quanto il richiamo al mezzo meno lesivo deve essere fatto in sede di esame della necessità della condotta difensiva (e non mediante utilizzazione nella verifica della sussistenza del criterio della proporzione); invero, la confusione delle due valutazioni (quella sulla necessità e quella sulla proporzione) in un unico giudizio appare errato **in quanto non deve essere dimenticato che per la sussistenza della scriminante occorrono tutti i suindicati presupposti, la cui ricorrenza va accertata autonomamente ed in via successiva, nel senso che la mancanza di quello precedente rende superflua la verifica del successivo** (e, pertanto, pur in presenza del pericolo attuale di una offesa ingiusta, laddove risultasse insussistente il presupposto della inevitabilità del pericolo, risulterebbe del tutto inutile passare a verificare il parametro della proporzione).

Va, inoltre, ricordato che l'accertamento dei presupposti della scriminante, da effettuarsi nell'ordine logico sopra indicato, deve essere realizzato mediante un giudizio *ex ante* che

tenga conto delle specifiche circostanze del caso concreto; il requisito, quindi, della proporzione tra offesa e difesa, dovendo essere esaminato *ex ante*, va valutato mettendo a raffronto tra loro non le offese rispettivamente subite dall'originario aggressore e dall'agredito, ma quelle che quest'ultimo poteva ragionevolmente temere dall'aggressore con quelle da lui conseguentemente prodotte a quest'ultimo (cfr. Cass. sez I, 10.12.2001, Sardu; Cass. sez. I, 17.2.2002, Tripodi).

E proprio sul requisito della proporzione che può porsi il problema di possibile configurabilità dell'eccesso colposo in legittima difesa laddove risulti che l'agente abbia colposamente ecceduto nella difesa ponendo in essere una azione sproporzionata rispetto all'altrui azione aggressiva; **al contrario, nessun problema di configurabilità dell'eccesso colposo in legittima difesa si può prospettare quando difettano i primi due requisiti della legittima difesa sopra indicati (o anche uno solo dei due).**

Ed è con riferimento al requisito della proporzionalità che è intervenuta la novella introdotta dalla legge 13 febbraio 2006, n.59 con cui è stata introdotta **la legittima difesa domiciliare.**

Il secondo comma dell'art. 52 c.p. recita: “ Nei casi previsti dall'art. 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione”; il terzo comma, poi, prevede che la disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Appare evidente, attesa l'inequivoca formulazione della norma, che il legislatore sia intervenuto sul rapporto di proporzione introducendo, al riguardo, una presunzione *ex lege*.

La giurisprudenza è, quindi, intervenuta per stabilire i limiti e la natura della legittima difesa domiciliare, dandone una interpretazione costituzionalmente orientata.

Detto che la legittima difesa domiciliare rappresenta un'ipotesi di legittima difesa, in

quanto non avrebbe alcun senso inserire la legittima difesa domiciliare nell'art. 52 (difesa legittima) e nello specificare che il rapporto di proporzionalità, di cui al primo comma (legittima difesa tradizionale) sussiste, ricorrendo alcune specifiche condizioni, se non si volesse appunto prevedere un'ipotesi speciale di legittima difesa (la norma presenta, come detto, un esplicito rinvio al comma 1 per dettare un principio derogatorio al solo requisito della proporzionalità), va rilevato che è stato con la sentenza dell'8 marzo 2007, n. 16777, che la Corte di Cassazione ha maggiormente esplicitato il suo orientamento.

Infatti, la Corte ha, innanzi tutto, premesso che, secondo la teoria tradizionale, l'aggressione deve avere provocato **un pericolo attuale ed involontario di lesione di quel diritto**, cioè il rischio, la elevata probabilità, del verificarsi di una lesione ingiusta al momento del fatto, per cui la reazione non può essere nè anticipata nè posticipata, in quanto il pericolo futuro e quello passato non scriminano, e **che la reazione legittima deve essere dal canto suo necessaria per salvaguardare il bene in pericolo** nel senso che il soggetto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso singolo in concreto, **trovandosi nella impossibilità di agire altrimenti**, non possa evitare l'offesa se non difendendosi arrecando a sua volta offesa all'aggressore, ponendosi in tal caso l'aggressione come unico modo per salvare il diritto minacciato; ha, poi, sottolineato che, in tale ambito, si colloca il requisito della proporzionalità che, secondo la tesi prevalente ed in sintonia con i parametri costituzionali e con quelli previsti dall'art. 2 Cedu , deve comportare un giudizio *ex ante* non fra i mezzi che l'agredito aveva a disposizione e quelli usati bensì fra bene minacciato dall'aggressore e bene leso, e cioè tra beni ed interessi in conflitto, non essendo consentito ledere un bene dell'aggressore marcatamente superiore a quello posto in pericolo dall'aggressione illecita.

Ha, poi, affermato, richiamando due precedenti giurisprudenziali (Cass. n. 32282 del 2006; Cass. n. 25339 del 2006) , che i requisiti previsti dall'art. 52 c.p., con riguardo alla attualità del pericolo dell'offesa ingiusta ed alla necessità della reazione, **non sono stati modificati dalla legge 2006 che ha modificato solamente il concetto di proporzionalità**; ha, quindi, stabilito che i criteri della attualità della offesa e della inevitabilità dell'uso dell'arma, come mezzo di offesa della incolumità o dei beni

dell'aggressore, **debbono essere previamente ed in tale ordine esaminati** con la conseguenza che è inibito passare a valutare il criterio della proporzionalità qualora siano ritenuti insussistenti i primi due requisiti.

Tale conclusione, sicuramente in linea con le considerazioni della migliore dottrina, è del tutto condivisibile in considerazione della natura della difesa domiciliare quale ipotesi speciale di legittima difesa; del resto, solo facendo riferimento ai presupposti dell'attualità dell'offesa e dell'inevitabilità e necessità dell'uso dell'arma si possono evitare decisioni aberranti e non in linea con i precetti costituzionali di cui agli artt. 2 e 3 e con l'art 2 della Convenzione europea.

Va, infatti, notato che, sebbene la norma in considerazione faccia riferimento solo all'uso dell'arma (o dell'altro mezzo prescelto), senza alcun riferimento all'effetto cagionato (il che potrebbe significare che qualsiasi uso dell'arma è ammissibile con qualsiasi conseguenza per l'aggressore), inibendo ogni comparazione tra bene aggredito e quello leso dalla reazione difensiva, l'esigenza di accertare l'estremo della necessità della condotta lesiva, intesa nel senso sopra indicato (cfr. anche Cass. n. 2554 del 1996; Cass. n. 9695 del 2002; Cass. n. 5697 del 2003; Cass. n. 16908 del 2004) , impedisce conclusioni inaccettabili.

Analoga conclusione inaccettabile potrà essere evitata facendo riferimento al requisito della necessità nel caso in cui il soggetto agisca per difendere semplicemente la propria integrità fisica; se, infatti, l'effetto della norma fosse quello di inibire al giudice qualsiasi comparazione tra la gravità del danno minacciato e quello patito dall'aggressore, sarebbe consentito all'aggredito, di fronte al pericolo attuale di essere preso soltanto a schiaffi, di uccidere con un'arma da fuoco. In tal caso, solo il vaglio rigoroso del requisito della necessità, inteso nel senso di non sostituibilità della condotta con altra meno lesiva, può evitare siffatte conclusioni che sarebbero in contrasto con i principi costituzionali e internazionali.

Sempre il ricorso al requisito della necessità della reazione impedirà di dare connotazioni soggettivistiche al fine di difendere indicato nella norma ; invero, il riferimento esclusivo alle intenzioni della vittima dell'aggressione, che rischierebbe di ampliare il campo della non rimproverabilità a titolo di colpa non solo nel caso di

eccesso nella reazione ma anche nell'ipotesi di circostanza erroneamente supposta, a norma dell'art. 59 c.p., deve lasciare il campo ad una valutazione obiettiva dell'esistenza di una situazione di pericolo attuale di una offesa ingiusta che legittimi una reazione difensiva ancorata al criterio della necessità, intesa nel senso sopra detto, di non sostituibilità con condotte diverse meno lesive.

Infine, anche quella legittimazione ad una autotutela anticipata che la norma sembra prevedere, quando parla del semplice pericolo di aggressione, deve trovare la sua mitigazione nel vaglio del requisito della attualità della offesa, da intendersi come pericolo in atto, incombente o, quantomeno, imminente, con esclusione del pericolo futuro e di quello passato.

Del resto, proprio nella sentenza da ultimo segnalata, si ha modo di affermare che “la difesa con armi dei beni, pur nell'ambito del concetto di proporzionalità ora normativamente stabilito, è legittima solo se vi è anche un rischio concreto di un pregiudizio attuale, se non vi è desistenza, per la incolumità fisica dell'agredito e di altri”.¹ L'orientamento della Suprema Corte è stato, di recente, confermato dalla sentenza 27.5.2010 (sez. I, n. 23221) che ha nuovamente affermato che in tema di legittima difesa, le modifiche apportate dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59 all'art. 52 c.p. hanno riguardato solo il concetto di proporzionalità, al dichiarato scopo di rafforzare il diritto di autotutela in un privato domicilio o in un luogo ad esso equiparato, fermi restando i presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso dell'arma come mezzo di difesa della propria o altrui incolumità.

Ritiene la Corte, alla luce dei suindicati orientamenti giurisprudenziali, che nell'ipotesi in esame difettino entrambi i primi due requisiti richiesti per la sussistenza della difesa legittima.

Invero, le risultanze sopra indicate evidenziano che non vi era alcuna aggressione in atto nei confronti del Monella o dei suoi familiari.

¹ La sentenza 16677 del 2007 ha avuto anche modo, significativamente, di affermare: “ il legislatore, al di là della affermazione di principio per cui sussiste il rapporto di proporzione, non ha voluto operare una completa equiparazione fra qualsiasi tipo di interesse, nel senso che appare evidente che neppure il *novum* legislativo legittima sempre una reazione implicante l'uso indiscriminato e senza limiti delle armi, finalizzato a ledere l'incolumità dell'aggressore, bensì impone ugualmente una comparazione degli interessi perchè consente l'uso dell'arma in difesa della propria o altrui incolumità e, nel caso di difesa dei beni, solo quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.

Infatti, il Monella, dopo avere sentito suonare il sistema di allarme e dopo essersi alzato dal letto, si era recato nei pressi del salone ed era stato illuminato dalla torcia del ladro; immediatamente aveva chiuso la porta di separazione con la zona notte, dove dormiva anche la bambina, sbarrandola con una spranga (cfr. anche le dichiarazioni della moglie). Anche in questa fase, l'ignoto ladro non aveva dato segni di aggressività e la natura dell'oggetto tenuto in mano sfuma nel ricordo dell'imputato.

In quella fase, il suono del sistema di allarme ed il comportamento del Monella, che si era barricato nella zona notte, aveva fatto venire meno il “ fattore sorpresa ” ed era, quindi, del tutto logico ipotizzare che i malviventi sarebbero scappati in quanto l'imputato avrebbe immediatamente avvertito gli organi di polizia (del resto, già allertati dalla sirena di allarme che aveva svegliato anche tutti i vicini) ed indugiare sul posto sarebbe stato per loro pericoloso per il rischio di essere fermati dagli organi di polizia allertati o per il rischio di dovere ingaggiare una colluttazione con i proprietari dell'abitazione.

Pertanto, tra questa prima fase, larvamente aggressiva, e la chiusura della porta di separazione con la zona notte, vi è stato uno iato temporale nel corso del quale l'imputato, ricordando di avere sotto il letto della propria camera un fucile a canne sovrapposte (che, evidentemente, aveva tenuto a portata di mano nonostante la sua pericolosità per i figli minori, al fine di reagire ad una eventuale intrusione di terzi estranei), lo aveva afferrato, tolto dalla custodia e armato con due cartucce (tutte operazioni che hanno richiesto qualche minuto).

Il Monella, per sua stessa ammissione, aveva imbracciato il fucile per spaventare i ladri; peraltro, recatosi sul balcone, aperto con le modalità sopra riferite, si era accorto che almeno uno dei ladri stava rubando la fiammante Mercedes appena acquistata facendo la manovra che poco sopra è stata descritta.

Pertanto, rendendosi conto che gli stavano rubando l'auto (ben altro del pericolo addotto all'incolumità del figlio che stava dormendo al piano superiore ed aveva 18 anni), dall'interno del balcone sparò in direzione del parabrezza e del guidatore dell'auto il colpo mortale che colpì da poco più di tre metri a morte al petto ed al fianco con 39 pallini la vittima.

Deve, quindi, ritenersi che, allorchè Monella sparò, l'unico bene effettivamente aggredito

era l'autovettura Mercedes di sua proprietà di cui voleva impedire il furto, mentre i ladri, che erano a bordo dell'auto, stavano fuggendo.

Deve, quindi, escludersi che vi fosse una qualche aggressione in atto alla persona del Monella o dei suoi familiari (o una eventuale aggressione doveva ritenersi ormai esaurita).

Ma difetta, in modo ancor più evidente, anche il secondo requisito richiesto dalla legittima difesa, vale a dire la assoluta necessità (la ineluttabilità) della reazione , intesa nel senso sopra detto, di **non sostituibilità con condotte diverse meno lesive**.

Infatti, accortosi che i ladri stavano fuggendo a bordo della propria auto, invece di porre in atto la reazione estrema effettivamente realizzata, sparando ad altezza d'uomo a poco più di tre metri di distanza, avrebbe potuto porre in essere una condotta meno dannosa, quale l'esplosione di un colpo in aria a scopo intimidatorio o l'esplosione di un colpo indirizzato alle ruote dell'auto, condotta ugualmente idonea a mettere in fuga i malviventi, ivi compresi anche quelli che fossero rimasti all'interno dell'abitazione.

Al contrario, come detto, il Monella scelse volontariamente di sparare sul parabrezza dell'auto dove era chiaramente visibile (l'illuminazione del faro gli permetteva di vedere chiaramente la sagoma del guidatore) la figura del ladro che era alla guida. UR

Ad avviso della Corte, deve essere, poi, esclusa la sussistenza della legittima difesa putativa. Infatti, anche ad ammettere che, nonostante l'efficace illuminazione del cortile riferita dallo stesso imputato ed accertata dagli inquirenti, MONELLA non avesse avvistato il secondo ladro, sul sedile del passeggero, era evidente che l'obiettivo in quel momento di due o più ladri era l'autovettura di valore che MONELLA aveva pochi giorni prima ritirato dal concessionario.

Del resto e non caso, il soggetto che MONELLA riferisce di aver visto, al buio, nel salone, non adottò alcun comportamento aggressivo, nonostante l'imputato abbia riferito, in maniera progressivamente sempre più incerta, di aver intravisto un oggetto contundente nella mano del predetto.

Monella era certamente in condizione di capire (ed aveva perfettamente compreso) che, avendo sottratto un bene di rilevante valore, i ladri si stavano avviando alla fuga; e così erano destinati anche alla fuga quei malviventi che, sorpresi dal suono dell'allarme, si fossero ancora intrattenuti in casa.

In tale frangente, il pericolo di un'aggressione al figlio maggiorenne che dormiva in mansarda era del tutto ipotetico; del resto, l'imputato si è guardato bene, pur essendo armato, di andare in soccorso del figlio e dell'anziana madre che si trovava al piano terra. Si ricorda, invero, che, ai fini della configurabilità della legittima difesa putativa, è necessario che la pretesa opinione soggettiva dell'esistenza del pericolo da parte dell'agente trovi una logica giustificazione nell'esistenza di una situazione di fatto che possa determinare la necessità di un'azione difensiva; nella legittima difesa putativa la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall'agente sulla base di un errore scusabile nell'apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta; sicché in mancanza di dati di fatto concreti, l'esimente putativa non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo, identificato dal solo timore o dallo stato d'animo dell'agente (cfr. Cass. sez. I, 18.2.1997, n. 3898, Micheli).

Se anche, poi, le circostanze avessero deposto per l'esistenza putativa di un pericolo di aggressione nei confronti del figlio Alberto, appare evidente che la reazione del Monella si è scatenata su un soggetto che nulla aveva a che fare con l'ipotetico pericolo di aggressione del figlio Alberto, in quanto il ladro era già all'esterno dell'abitazione e stava fuggendo a bordo della sua autovettura .

Come detto, d'altro canto, la reazione estrema non era inevitabile e necessitata dall'esigenza di difendere l'incolumità del figlio o di altri familiari; e di questa circostanza il Monella era perfettamente consapevole il che porta ad escludere la configurazione della legittima difesa putativa che deve investire tutti gli elementi costitutivi della scriminante, ivi compresa l'inevitabilità della reazione.

Né a valutazioni diverse si può essere indotti sulla base dall'allarme sociale che si era diffuso nella provincia per le rapine ed i furti in villa (la difesa ha prodotto una serie di articoli relativi anche a fatti lontani nel tempo rispetto a quello in oggetto); la mancanza dei requisiti dell'attualità del danno e della inevitabilità della reazione, anche dal punto di vista putativo, consentono di relegare tali affermazioni difensive al rango di giustificazioni utili a inquadrare il fatto nella sua concreta gravità anche in previsione di una mitigazione della pena.

Da ultimo, non può non essere segnalato il fatto che il Monella si era predisposto ad una reazione offensiva, come quella posta in essere, occultando sotto il letto un facile da caccia, con le relative cartucce, in violazione delle doverose precauzioni richieste dalle norme sulle armi.

Così si spiega come il Monella, invece di effettuare una semplice chiamata al servizio del 112 ovvero del 113, abbia preferito porre in essere la condotta addebitatagli in maniera ingiustificatamente aggressiva e lesiva dell'altrui incolumità personale.

Una volta che difettino i primi due requisiti della legittima difesa, come si è visto poco sopra, è del tutto fuori luogo parlare di eccesso colposo in legittima difesa che si può configurare solo con riferimento al requisito della proporzionalità (in tal caso, tra l'altro, l'aggressione violenta nei confronti del ladro era del tutto consapevole e volontaria).

Si ritiene, infine, che sia infondata la richiesta della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 5 c.p..

UR

Invero, l'attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa richiede, ai fini della sua sussistenza, l'integrazione di un elemento materiale, qual è l'inserimento del comportamento della persona offesa nella serie delle cause determinatrici dell'evento e di un elemento psichico, consistente nella volontà di concorrere a determinare lo stesso evento (cfr. Cass. sez. I, 7.3.2012, n. 14802; Cass. sez. I, 14.7.2010, n. 29938).

Tali elementi, con tutta evidenza, non sussistono in quanto il comportamento della vittima, diretto ad effettuare un furto all'interno dell'abitazione del Monella, non si inseriva nella medesima serie causale di produzione dell'evento della sua morte, ma si poneva in rapporto di mera occasionalità; tantomeno sussisteva l'elemento psichico in quanto sicuramente non rientrava nella volontà dell'Hoxha la causazione della propria morte.

Può, invece, essere accolto il motivo relativo alla commisurazione della pena avendo la difesa richiesto che le attenuanti concesse venissero applicate nella loro massima estensione.

Infatti, mentre l'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 c.p. è stata applicata nella misura massima di 1/3 (la pena è stata diminuita da 21 a 14 anni), le attenuanti generiche hanno comportato la diminuzione solo di 2 anni.

Al contrario, ritiene la Corte che le circostanze del fatto, con il particolare stato di ansia e di emozione che ha pervaso l'imputato (nei limiti sopra richiamati) per l'invasione della propria abitazione in ora notturna da parte di malviventi che stavano compiendo un furto, il senso di resipiscenza e di ravvedimento dimostrati ed il buon comportamento processuale possono comportare una mitigazione della pena inflitta in primo grado mediante la concessione della diminuzione di un terzo prevista per le attenuanti generiche.

Di conseguenza, la pena inflitta a Monella Antonio deve essere ridotta ad anni 6, mesi 2 e giorni 20 di reclusione (P.B. anni 21 di reclusione- 62 n. 2 c.p.= anni 14 – 62 bis c.p. = anni 9 e mesi 4 di reclusione – 442 c.p.p.).

PR Per il resto, la sentenza di primo grado deve essere confermata con la condanna dell'imputato al pagamento delle ulteriori spese di difesa e di rappresentanza di parte civile in questo grado che si liquidano come da dispositivo.

La complessità della motivazione della sentenza comporta un termine di 90 giorni per il suo deposito.

P. Q. M.

Visto l'art. 605 c.p.p.,

in parziale riforma della sentenza 13.10.2011 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, appellata da MONELLA Antonio, riduce la pena a lui inflitta ad anni sei, mesi due e giorni venti di reclusione.

Conferma nel resto e condanna l'imputato al pagamento delle ulteriori spese di difesa e rappresentanza delle parti civili in questo grado che si liquidano in Euro 1.400, oltre spese generali, IVA e CPA.

Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni novanta.

Brescia, 29 giugno 2012

Il Presidente relatore

(Enrico Fischetti)

Ø Fischetti

Dispositivo di sentenza letto in udienza
 alla presenza di tutte le parti; processuali -
 del data 07.11.2012 pt. Avv. S. A. Penato e
 F. Moscatello, difensori dell'imputato
 Monello Antonio, hanno presentato ricorso
 per Cassazione -

Ricorso comunicato al P.G. il 13-11-2012,
 notificato alle parti civili: SANIJE HOXA,
 AROLIAN HOXA, Rozeta Hoxha e
 al loro difensore Avv. S. Negrini del
 Foro di Bergamo il 29.11.2012.

La Corte di Cassazione, con sentenza in data
 25/02/2014, rigetta il ricorso e condanna il
 ricorrente al pagamento delle spese processuali,
 nonché a rimborsare alle parti civili: Sanije Hoxha,
 Rozeta Hoxha e Aroljan Hoxha, le spese sostanziali per
 questo grado di giudizio che liquida in complessive
 € 5600,00 oltre accessori di Legge. Sentenza inusabile
 del 25/02/2014.